

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

141° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 APRILE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag. 13
3ª - Affari esteri	» 21
4ª - Difesa	» 30
6ª - Finanze e tesoro	» 32
7ª - Istruzione	» 36
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 42
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 48
10ª - Industria	» 55
11ª - Lavoro	» 56
12ª - Igiene e sanità	» 61
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 73

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa)	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	Pag. 87
Procedimenti d'accusa	» 89

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri	Pag. 94
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	» 105
7ª - Istruzione - Pareri	» 106
10ª - Industria - Pareri	» 107

CONVOCAZIONI	Pag. 108
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****4ª (Difesa)****MARTEDÌ 4 APRILE 1995****5ª Seduta**

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
BERTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri CARDIA, per il tesoro VEGAS, per l'interno ROSSI, per la difesa SILVESTRI e per le risorse agricole e forestali PRESTAMBURGO.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(1471-B) - Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente BERTONI ricorda che il disegno di legge in titolo è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani dell'Assemblea e dà quindi conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, contrario all'articolo 2 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il relatore per la 1ª Commissione, senatore MAGLIOZZI, ritiene necessario acquisire il parere del Governo sull'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, che ha suscitato notevoli dissensi e perplessità tra le categorie interessate e sottolinea l'esigenza di pervenire all'approvazione di un testo idoneo a rimuovere situazioni di potenziale squilibrio tra le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento civile e militare e ad evitare quindi l'avvio di perniciose spirali rivendicative.

Il relatore per la 4ª Commissione, senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, condivide la contrarietà espressa sul testo dell'articolo 2, non solo per i motivi di copertura finanziaria già rilevati dalla Commissione bilancio, ma anche in considerazione del malessere che si verrebbe a de-

terminare nelle altre categorie componenti del comparto della pubblica sicurezza e tra le Forze armate. In particolare, va scongiurato il rischio di dare luogo ad una competizione rivendicativa, del tutto contrastante con gli intenti della legge n. 216 del 1992. Peraltro, anche l'ipotesi di estendere alle altre categorie la disciplina prevista per le forze di polizia all'articolo 2 risolverebbe il problema dell'omogeneità di trattamento, ma non quello relativo alla copertura finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOSO richiama l'attenzione dei rappresentanti del Governo sulla potenziale disparità di trattamento, anche sul piano retributivo, derivante dall'attribuzione differenziata per categorie della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria. Tale situazione rischia di dare luogo, oltre al disorientamento che già si registra nell'ambito dei diversi corpi di polizia, anche a un consistente contenzioso amministrativo.

Il senatore VILLONE ritiene che debba verificarsi se negli schemi di decreto legislativo di riordino delle carriere, già sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, si dia luogo a situazioni di scavalco e se in essi sia assicurato il rispetto dei livelli contrattuali e chiede chiarimenti in proposito al rappresentante del Governo.

Il senatore MANCINO rileva che il Senato si trova ad affrontare una questione assai delicata, sulla quale la Corte costituzionale ha espresso un preciso indirizzo, e per la soluzione della quale è stato avviato un percorso legislativo assai tormentato, che ha richiesto tra l'altro un differimento del termine assegnato al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi più volte reiterato in appositi decreti-legge decaduti per la mancata conversione nel termine costituzionale. Per quanto riguarda l'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, egli ritiene che la soluzione ivi prospettata sia inaccettabile, poichè destinata a creare disparità di trattamento nel comparto della sicurezza, con le prevedibili conseguenze sul piano della spirale rivendicativa che potrebbe aprirsi. Vi è, però, un problema reale, attinente alla necessità di regolare il passaggio dai livelli apicali del ruolo degli ispettori di pubblica sicurezza al ruolo dei commissari: è, peraltro, una questione a carattere generale e non circoscritta a una sola categoria, poichè investe tutti i corpi di polizia, a partire dall'Arma dei carabinieri, e anche le Forze armate, in quanto riguarda la disciplina delle modalità del passaggio dai livelli apicali delle carriere non direttive ai livelli iniziali delle carriere direttive, per chi effettivamente meriti, in base all'individuazione di precisi requisiti e alla indicazione di precisi limiti quantitativi da porre a tali passaggi. Tale problema, per la sua complessità e delicatezza, non può essere affrontato dal Governo in sede di emanazione degli atti di attuazione di una delega legislativa finalizzata in primo luogo a realizzare una condizione di omogeneità tra le categorie interessate. È però possibile che il Parlamento, con un ordine del giorno che potrebbe essere presentato domani nel corso della discussione in Assemblea, impegni il Governo a riesaminare le modalità di accesso ai livelli iniziali delle carriere

direttive per il personale collocato ai livelli apicali delle carriere sottostanti, definendo le modalità, i requisiti e i limiti quantitativi.

Il senatore RAMPONI constata la convergenza che si è realizzata tra i diversi gruppi politici sull'opportunità di sopprimere l'articolo 2 e rileva che per le posizioni apicali all'interno delle carriere non direttive delle categorie interessate dal provvedimento vi è in effetti il problema di pervenire a una soluzione che dia soddisfazione a una diffusa esigenza di mobilità verticale che premi il personale più qualificato, senza però venire meno alle finalità di perequazione e omogeneizzazione tra le carriere che costituiscono il presupposto e la motivazione del disegno di legge all'esame.

Il senatore ZACCAGNA, a nome della sua parte politica, si esprime in senso favorevole alla soppressione dell'articolo 2, sottolineando la necessità di non compromettere un equilibrio raggiunto non senza difficoltà.

Il sottosegretario CARDIA ricorda preliminarmente che il Governo in carica si è trovato nella condizione di ereditare un lavoro assai complesso, svolto negli ultimi tre anni dai precedenti Governi, con la predisposizione di schemi di decreto legislativo sui quali si sono già espresse le competenti Commissioni parlamentari. A fronte di una imponente mole di lavoro già compiuto, il Governo, anche a seguito di numerosi incontri con le rappresentanze sindacali e istituzionali delle categorie interessate dal provvedimento all'esame, che hanno valutato in linea di massima favorevolmente il risultato raggiunto, ha ritenuto di dover mettere ulteriormente a punto le modalità normative già individuate per attuare il principio di omogeneizzazione delle carriere, di precisare le disposizioni di copertura finanziaria e di verificare la validità della proroga, disposta con successivi decreti legge, del termine assegnato per l'esercizio della delega. Risolti i problemi relativi alla copertura finanziaria, anche grazie alla disponibilità ad alcuni sacrifici mostrata dalle rappresentanze delle varie categorie, si è ritenuto opportuno richiedere al Parlamento, con uno specifico disegno di legge, una delega con un termine assai contenuto e con modalità tali da salvaguardare il lavoro svolto ad oggi. Prevale quindi l'esigenza di arrivare a concludere una vicenda così complessa, anche perchè nel frattempo si è aperta la sede negoziale con le rappresentanze sindacali e istituzionali dove, una volta fissato in termini generali il principio della omogeneizzazione, sarà possibile anche prendere in considerazione casi specifici e meritevoli di una particolare trattazione, ivi comprese le questioni specificamente sollevate nell'intervento del senatore Mancino. Ferma restando l'esigenza testè esposta, il Governo è comunque pronto a prendere in considerazione un ordine del giorno recante un quadro, che auspica il più possibile definito e delimitato, di proposte riguardante le questioni esaminate nel corso della discussione generale.

Il Governo - prosegue il Sottosegretario - ritiene opportuno pervenire alla soppressione dell'articolo 2, la cui applicazione, tra l'altro, sarebbe notevolmente onerosa. Le questioni sollevate dal senatore Boso sono senza dubbio meritevoli di approfondimento, mentre, per quanto concerne i quesiti posti dal senatore Villone, va precisato che dovrebbe

essere in linea di massima assicurato l'equilibrio tra le diverse carriere, salvaguardando i livelli contrattuali conseguiti, anche se non è possibile escludere scavalcamenti che però dovrebbero derivare esclusivamente da provvedimenti di ricostruzione delle carriere.

Dopo che la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO ha rinunciato ad intervenire in sede di replica e che il relatore MAGLIOZZI ha sottolineato l'esigenza di affrontare i problemi sollevati, sia pure in modo distorto, dall'articolo 2, sulla cui soppressione si dichiara comunque d'accordo, si passa all'esame dell'articolato, come modificato dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti presentati.

Il senatore DELFINO, aderendo all'impostazione prospettata dal senatore Mancino, ritira l'emendamento 1.3 e il senatore BALLESI ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore VILLONE illustra quindi l'emendamento 1.4 osservando che, a suo avviso, gli schemi dei decreti legislativi già predisposti ed esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti, e in particolare gli articoli 13 e 15 dello schema di decreto relativo al riordino delle carriere della Polizia di Stato, danno adito alla possibilità di scavalcamenti e introducono modifiche ai livelli contrattuali, tali da porsi in contraddizione con i principi e i criteri direttivi recati dalla legge di delega. È quindi necessario che il Governo si impegni ad introdurre le necessarie modifiche agli schemi di decreto già predisposti, per renderli coerenti rispetto alla delega.

Dopo che il sottosegretario CARDIA, aderendo anche ad una richiesta in tal senso del PRESIDENTE, si è riservato di fornire ulteriori elementi di valutazione al senatore Villone relativamente alle questioni oggetto dell'emendamento 1.4, pur ribadendo di non ravvisare elementi tali da configurare una potenziale situazione di eccesso di delega, il senatore VILLONE, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.4, riservandosi eventualmente di ripresentarlo nel corso della discussione in Assemblea.

Dopo che il senatore GALLO ha ritirato gli emendamenti 1.2 e 1.0.1, le Commissioni riunite accolgono l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Sono quindi congiuntamente posti ai voti e accolti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.16 e 2.17, di identico contenuto, soppressivi dell'articolo 2.

Il Presidente BERTONI avverte che, conseguentemente alla precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14.

Dopo che il senatore GALLO ha ritirato l'emendamento 2.0.1, le Commissioni riunite, all'unanimità, conferiscono ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 1471-B, nel testo modificato, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 21.05

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1471-B**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 luglio 1995 uno o più decreti legislativi nel rispetto delle norme previste dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) *salvaguardia del principio di omogeneizzazione e degli attuali assetti gerarchici;*

b) *inquadramento del personale non direttivo appartenente ai ruoli tecnici in specificità dei ruoli del personale della polizia di Stato che espletano le funzioni di polizia;*

c) *mantenimento delle attuali differenziazioni di ruolo, funzione e qualifica;*

d) *istituzione dei ruoli speciali dei commissari della polizia di Stato, nei quali, in via transitoria, sono inquadrati a domanda, anche in sovrannumero riassorbibile, gli attuali ispettori e periti tecnici;*

e) *aumento degli organici del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri nei quali, in via transitoria, sono inquadrati a domanda, anche in sovrannumero riassorbibile gli attuali Marescialli;*

f) *istituzione dei ruoli speciali della Guardia di Finanza e del Corpo delle Guardie Forestali, nei quali in via transitoria, sono inquadrati a domanda, anche in sovrannumero riassorbibile gli attuali Marescialli.*

1.3

DELFINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 15 maggio 1995 i decreti legislativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:

a) *salvaguardia del principio di omogeneizzazione e degli attuali assetti gerarchici;*

b) *inquadramento del personale non direttivo appartenente al ruolo tecnico della Polizia di Stato in una specialità del ruolo ordinario;*

c) mantenimento delle attuali differenziazioni di ruolo, funzione e qualifica.

1.1

PERLINGIERI, BALLESI, FOLLONI, DELFINO,
PETRICCA, DEGUDENZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro il 31 maggio 1995 i decreti legislativi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, osservando i principi e criteri direttivi posti dall'articolo 2, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 5 della stessa legge n. 216 del 1992, con le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 3, ultimo capoverso della legge 6 marzo 1992, n. 216, è così sostituito: «Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale, assicurando a ciascun dicastero il concerto con i rispettivi organismi di rappresentanza militare»;

b) l'articolo 2, comma 6, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è così sostituito: «6. Per il personale già compreso tra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per quello della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, degli articoli 43, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 95 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

c) nell'articolo 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, dopo le parole: «ciascuna forza di polizia e forza armata» sono inserite le seguenti: «e fermo restando altresì il principio che negli inquadramenti non conseguenti a concorso siano comunque evitati all'interno di ciascuna forza di polizia o forza armata scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche ricoperte».

1.4

VILLONE

Sopprimere i commi 4 e 5.

1.2

GALLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, su proposta dei Ministri degli interni, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali uno o più decreti legislativi che prevedano la riserva di almeno il

50 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli normali dei funzionari e degli ufficiali rispettivamente agli ispettori dei corpi di polizia ad ordinamento civile e ai marescialli dei Carabinieri, della Guardia di finanza e delle Forze armate in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ai predetti ruoli direttivi.

2. I decreti definiscono i limiti di età e gli altri requisiti soggettivi richiesti ai fini del passaggio di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso anche eventualmente dopo aver favorevolmente completato speciali corsi di qualificazione riservati»

1.0.1

GALLO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

ROSSO, BINAGHI, DELL'UOMO, ANDREOLI,
CAPPELLI, PODESTÀ, ARMANI, GUGLIERI,
GANDINI, ELLERO, MASIERO

Sopprimere l'articolo.

2.2

BALLESI

Sopprimere l'articolo.

2.3

PALOMBI, SILIQUINI, FRONZUTI, MENSORIO

Sopprimere l'articolo.

2.4

CAMPUS

Sopprimere l'articolo.

2.5

ROMOLI, FIEROTTI

Sopprimere l'articolo.

2.6

ORLANDO

Sopprimere l'articolo.

2.7

ZACCAGNA

Sopprimere l'articolo.

2.8 RAMPONI, MAIORCA, CASILLO, BAIOLETTI,
MOLTISANTI, MARINELLI, BEVILACQUA, NA-
TALI, VEVANTE SCIOLETTI, POZZO

Sopprimere l'articolo.

2.9 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

2.15 MARCHETTI, SALVATO, ORLANDO

Sopprimere l'articolo.

2.16 VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
GUERZONI, VOZZI

Sopprimere l'articolo.

2.17 Boso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 luglio 1995, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini di istituire il ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato nei quali, in via transitoria, sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero riassorbibile, gli attuali ispettori e periti tecnici con le seguenti modalità:

a) i vice ispettori/vice periti e gli ispettori/periti tecnici con meno di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari aggiunti-ruolo speciale;

b) gli ispettori/periti tecnici, gli ispettori principali/periti tecnici principali, gli ispettori capo/periti tecnici capo e i vice periti tecnici con più di otto anni di anzianità nel ruolo di provenienza, vengono nominati vice commissari del ruolo speciale.

2. Le condizioni della progressione in carriera sono in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.

3. Al Personale del ruolo speciale dei commissari si applicano tutte le disposizioni di legge concernenti il trattamento economico, anche accessorio, del personale del ruolo dei commissari.

4. Il personale del ruolo speciale svolge le funzioni del personale del ruolo dei commissari di qualifica corrispondente.

5. Entro sei mesi dalla data di inquadramento delle qualifiche del ruolo speciale dei commissari il personale nominato frequenterà un corso di aggiornamento della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore di Polizia.»

2.10

PERLINGIERI, BALLESI, FOLLONI, DELFINO,
PETRICCA, DEGAUDENZ

Al comma 1, sostituire la parola: «dirigenti» con la seguente: «direttivi».

2.11

GALLO

Al comma 1, dopo le parole: «e in possesso» aggiungere le seguenti: «, alla medesima data.».

2.12

GALLO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'esenzione dal requisito di anzianità nel ruolo per il personale laureato, le condizioni della progressione in carriera, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli direttivi normali della polizia di Stato» con le seguenti:

«Requisito per il passaggio al ruolo speciale ad esaurimento è il compimento del decimo anno di servizio nel ruolo degli ispettori. Si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli ispettori in possesso di una delle lauree previste per l'accesso ai ruoli normali del personale direttivo della Polizia di Stato. Nel decreto dovrà inoltre essere definita la progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli normali della Polizia di Stato. La qualifica apicale del ruolo speciale ad esaurimento è quella di vice questore o corrispondente».

2.13

GALLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dovranno essere altresì definiti i criteri di formazione delle graduatorie ai fini del passaggio del personale al ruolo speciale ad esaurimento prevedendo uno scaglionamento distribuito su di un periodo massimo di un decennio a far data dal 1° gennaio 1996. Col decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo verranno definite anche le nuove tabelle organiche relative ai ruoli normale e speciale del personale direttivo della Polizia di Stato prevedendo, se necessario, il blocco o la riduzione delle assunzioni dall'esterno».

2.14

GALLO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 443.000 milioni per l'anno 1996 e lire 451.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1

GALLO

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

113ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Condorelli, per i trasporti e la navigazione Puoti e per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1582) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido ricorda che il disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, già approvato da entrambi i rami del Parlamento, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a causa di una disposizione, introdotta nell'esame parlamentare, recante oneri finanziari dei quali non era prevista l'idonea copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale disposizione non è stata rinnovata con il decreto in esame. Propone, quindi, di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dall'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

Il sottosegretario PUOTI raccomanda il riconoscimento dei presupposti costituzionali, trattandosi di misure particolarmente urgenti.

Il senatore PIERONI rammenta che il suo Gruppo aveva sostenuto la disposizione censurata dal Capo dello Stato, della quale conferma l'opportunità, prospettando l'esigenza di reinserirla in sede di conversione, individuando l'idonea copertura finanziaria.

Il senatore SCALONE annuncia l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore PASQUINO annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-federativo.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1336) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il relatore PASQUINO illustra l'emendamento 1.1, conforme alle indicazioni esposte nel corso dell'esame.

Il sottosegretario SCIVOLETTO si rimette alla Commissione.

I senatori MANCINO e PIERONI annunciano il proprio voto favorevole.

La senatrice BRICCARELLO annuncia la propria astensione.

Accolto l'emendamento illustrato dal relatore, si conviene di rinviare il seguito dell'esame, in attesa che il Presidente del Senato si pronunci sulla richiesta di trasferimento in sede deliberante, che la Commissione ha convenuto di formulare nella seduta del 9 marzo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore DE MARTINO Guido espone il contenuto del decreto-legge, soffermandosi su ciascun articolo, e rileva l'incongrua introduzione di norme previdenziali, negli articoli 4, 5 e 6, nell'imminenza della riforma generale del sistema.

Su tali disposizioni si rimette alla valutazione della Commissione, mentre sulla parte restante del provvedimento propone un parere favorevole.

Il senatore PIERONI propone un parere contrario sull'articolo 1, che reca provvidenze a favore di una categoria in grado di esercitare energiche pressioni: si tratta di misure non necessarie nè urgenti, specie in un contesto di restrizioni finanziarie. Propone un parere contrario anche sul comma 1 dell'articolo 2, che dispone una riserva a favore di specifiche associazioni, in contrasto sia con il principio di libera iniziativa economica che con quelli di libertà associativa e sindacale.

Il senatore SCALONE ritiene che il provvedimento sia carente dei presupposti costituzionali e composto di norme eterogenee. Annuncia, pertanto, il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore FONTANINI condivide le perplessità del relatore sugli articoli 4, 5 e 6, proponendo in proposito un parere contrario.

Il senatore VILLONE domanda al rappresentante del Governo quali siano le specifiche motivazioni sottese al provvedimento d'urgenza.

Il sottosegretario PUOTI precisa che una parte del provvedimento è conseguente agli accordi conclusi tra il precedente Governo e i rappresentanti degli autotrasportatori, con particolare riferimento agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6.

Il senatore VILLONE ritiene che non si tratti di un motivo sufficiente per l'adozione di un decreto-legge.

Conviene il senatore PIERONI.

Il relatore DE MARTINO, quindi, ritiene che l'articolo 1 sia adeguatamente giustificato, mentre concorda sulla proposta di parere contrario concernente gli articoli 4, 5 e 6.

La proposta di parere contrario sull'articolo 1 è accolta a maggioranza.

Parimenti accolta è la proposta di parere contrario sul comma 1 dell'articolo 2.

Successivamente la Commissione accoglie anche la proposta di parere contrario inerente agli articoli 4, 5 e 6.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulle rimanenti parti del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1588) Deputati AYALA ed altri - Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente MARINELLI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione a esaminare immediatamente il disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta odierna.

Il senatore VILLONE ricorda la vicenda che ha dato luogo alla proposizione del testo normativo in esame, volto a salvaguardare gli effetti di un improvvido decreto-legge. Prospetta, pertanto, l'opportunità dell'approvazione definitiva.

Il senatore MARCHETTI condivide l'opinione del relatore, pur rinnovando le riserve già manifestate sull'adozione del decreto-legge n. 90 del 1995.

Si associa il senatore SCALONE, che peraltro ricorda l'inaccettabile posizione del Governo, manifestata dinanzi alla Commissione, in difesa del citato decreto.

Il senatore PASQUINO ritiene necessario disporre la salvaguardia degli effetti del decreto-legge, ma sottolinea che il provvedimento in questione ha recato conseguenze devastanti sulla regolarità del procedimento elettorale e potrebbe essere ricondotto non solo a valutazioni erronee ma anche a un intento manipolatorio.

Il senatore MANCINO esprime disagio per la situazione determinata dal decreto-legge n. 90 e conferma l'avversione della sua parte politica per tale provvedimento, che non può costituire precedente, trattandosi di un'indebita interferenza del Governo nel procedimento elettorale. Si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Parimenti favorevole è l'avviso del senatore PIERONI.

Il senatore FONTANINI, nel condividere l'opinione del senatore MANCINO, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, dichiarandosi sconcertato per quanto avvenuto.

Il sottosegretario SCIVOLETTO esprime il favorevole avviso del Governo sul disegno di legge in esame.

I senatori PASQUINO, BRICCARELLO e BALLESI annunciano la propria astensione.

La Commissione, infine, a maggioranza, conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea favorevolmente sul disegno di legge, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(1250) Deputati VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLI dà conto di una richiesta di audizione avanzata dai sindaci di Napoli e Roma, in merito al disegno di legge in titolo.

Il relatore VILLONE si dichiara favorevole all'audizione, proponendo di estenderla a tutti i sindaci interessati. Prospetta quindi l'opportunità di rinviare l'esame, ritenendo ancora ammissibile la proposizione di emendamenti, sino alla ripresa della trattazione, dopo le predette audizioni, da svolgere in sede informale al termine del prossimo periodo di sospensione dei lavori parlamentari.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1584) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

La relatrice BRICCARELLO ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge, ancorchè eterogenee, siano urgenti e necessarie. Propone un parere favorevole dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento.

Il senatore SCALONE ritiene insussistenti i presupposti costituzionali e annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore PIERONI chiede chiarimenti sugli effetti normativi dell'articolo 11.

La senatrice BEDONI esprime la sua opposizione radicale al metodo di legislazione sotteso al decreto-legge, che raccoglie disposizioni eterogenee e in sè discutibili.

Il senatore VILLONE reputa sussistenti i presupposti costituzionali ove si tratti di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie per adempimenti dovuti in base alla legislazione vigente, con particolare riguardo alle competenze degli enti territoriali, e di corrispondere a specifici problemi insorti in alcune realtà operative. Viceversa, non sono accettabili misure d'urgenza di tenore organizzatorio.

Propone, pertanto, di pronunciare un parere contrario sugli articoli 3, 8, 9, 10 e 11.

La relatrice BRICCARELLO conferma la propria opinione circa l'urgenza delle disposizioni in esame, con particolare riferimento all'articolo 7.

Il sottosegretario CONDORELLI riconosce l'eterogeneità delle disposizioni, che peraltro risultano urgenti e necessarie, proponendosi di corrispondere a gravi disfunzioni di natura finanziaria e organizzativa. Motiva specificamente l'urgenza e la necessità delle norme contenute negli articoli da 1 a 8. Quanto agli articoli 9, 10 e 11, ammette che non si tratta di misure improcrastinabili, sostenendone comunque l'utilità e l'opportunità.

Il senatore SCALONE si dichiara insoddisfatto dalle motivazioni addotte dal rappresentante del Governo.

La senatrice BEDONI chiede ulteriori chiarimenti sull'articolo 7, successivamente resi dal rappresentante del Governo.

Il senatore PIERONI condivide le proposte di parere contrario avanzate dal senatore VILLONE.

Il senatore SCALONE propone un parere contrario anche sugli articoli 1 e 2.

Il senatore GARATTI esprime l'orientamento contrario del suo Gruppo al riconoscimento dei presupposti costituzionali e prospetta l'esigenza di profonde modifiche costituzionali in tema di procedimento legislativo e di competenze delle due Camere.

Il senatore DE MARTINO Guido domanda al rappresentante del Governo se l'articolo 3 corrisponda interamente all'esigenza di dare attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale. Chiede chiarimenti anche sull'articolo 8.

Il sottosegretario CONDORELLI conferma che l'articolo 3 intende attuare una sentenza della Corte costituzionale, mentre l'articolo 8 è diretto a sopperire alla carenza di direttori sanitari, assicurandone anche una maggiore qualificazione professionale.

La relatrice BRICCARELLO invita la Commissione ad attenersi ai criteri di valutazione ormai consolidati in tema di presupposti costituzionali dei decreti-legge.

Si procede alla votazione della proposta di parere contrario sull'articolo 1, alla quale dichiarano la propria opposizione i senatori VILLONE, GUBBINI e VILLONE.

La proposta non è accolta.

Parimenti respinta è la proposta di parere contrario sull'articolo 2, dopo una dichiarazione di voto negativo da parte del senatore VILLONE.

Quanto alla proposta di parere contrario inerente all'articolo 3, essa - posta in votazione dopo un'ulteriore discussione nella quale intervengono i senatori DE MARTINO e VILLONE e il sottosegretario CONDORELLI - non risulta accolta.

Il senatore MANCINO, quindi, propone un parere contrario sui commi 1 e 2 dell'articolo 8.

Il senatore DE MARTINO Guido condivide tale proposta.

Il sottosegretario CONDORELLI prospetta l'opportunità di riformulare tali disposizioni in sede di conversione in legge.

Il senatore PASQUINO si associa alla proposta di parere contrario sui commi 1 e 2, che, posta in votazione, viene accolta con l'astensione della relatrice BRICCARELLO.

Quanto alla proposta di parere contrario inerente agli altri commi del medesimo articolo 8, essa non risulta accolta.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere contrario sull'articolo 9.

Si procede alla votazione della proposta di parere contrario sull'articolo 10, dopo un ulteriore chiarimento del sottosegretario CONDORELLI su richiesta del senatore MANCINO.

La relatrice BRICCARELLO dichiara di non condividere la proposta di parere contrario, che viene successivamente accolta.

È parimenti approvata la proposta di parere contrario sull'articolo 11.

La Commissione, infine, si pronuncia in senso favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali in riferimento agli articoli 4, 5, 6, 7 e 12.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente MARINELLI avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 15.
(R029 000, C01*, 0005*)

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1336**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai candidati» fino a: «espressi» con le seguenti: «al partito o al movimento politico ai quali abbiano dichiarato di appartenere i candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi nonchè ai candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo».

1.1**IL RELATORE**

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

52ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene l'amministratore delegato dell'Alitalia ingegner Roberto SCHISANO accompagnato dall'avvocato Ugo MAZZA, responsabile degli Accordi internazionali, dal dottor Marco ZANICHELLI, responsabile delle relazioni esterne e dalla dottoressa Patrizia RAFFONI, responsabile dei rapporti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C03ª, 0007ª)

Il presidente MIGONE comunica alla Commissione che il senatore Serri ha sostituito il senatore Campo alla presidenza della Sottocommissione per i pareri.

Comunica altresì che il 21 e il 22 aprile sarà a Roma una delegazione della Commissione affari esteri della Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti e sarà pertanto organizzato un incontro con i senatori che potranno essere presenti pur nell'imminenza della consultazione elettorale.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03ª, 0005ª)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audio-visivo e, ove la Commissione accolga tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'Amministratore delegato dell'Alitalia
(R047 004, C03ª, 0002ª)

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto agli ospiti avverte che

un impedimento per motivi di salute del generale Pugliese è alla base dell'assenza dei rappresentanti del Ministero dei trasporti che pertanto saranno auditi dopo la sospensione dei lavori per la pausa elettorale.

Invita quindi l'ingegner Schisano a illustrare alla Commissione il quadro tecnico nel quale si collocano le ratifiche dei trattati internazionali in materia di trasporto aereo per le quali la Commissione affari esteri ha iniziato l'esame l'8 marzo scorso.

L'ingegner SCHISANO, nel ringraziare la Commissione affari esteri per aver dato modo all'Alitalia di rappresentare le linee di indirizzo dell'aviazione civile, rileva che l'assenza dei rappresentanti del Ministero dei trasporti rischia di rendere l'intervento non totalmente congruente con le aspettative iniziali di questa audizione.

Premesso che gli accordi aerei sono negoziati dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e degli esteri, di concerto con altre amministrazioni eventualmente interessate, ricorda che al negoziato la compagnia di bandiera invia un rappresentante con funzioni di *adviser* per le questioni tecniche, di traffico e di opportunità commerciali. Per quanto riguarda la scelta delle rotte la politica corrente tende normalmente a garantire la maggior flessibilità possibile prevedendo da un lato per l'Unione europea ogni tipo di collegamento - con esclusione dei diritti di cabotaggio fra i punti interni di ciascun paese fino al 1° aprile 1997, data in cui decadrà anche questa limitazione - e per il resto del mondo la possibilità di partire da ogni punto del territorio nazionale verso la capitale dell'altro Stato firmatario dell'accordo bilaterale. Questa impostazione garantisce al vettore di ciascun paese la possibilità di operare con grande elasticità da un lato verso le necessità degli utenti e dall'altro, pur nel costante rispetto del quadro politico-economico indicato dai Governi, di tener conto della imprescindibile priorità del risultato economico: si tratta quindi di interpretare le necessità del mercato soddisfacendolo al meglio, coniugando il quadro normativo con l'aspetto tecnico commerciale.

In particolare gli accordi bilaterali, oggetto dei disegni di legge di ratifica, peraltro ormai in vigore da anni, sono stati in grado di rispondere in maniera adeguata allo sviluppo della compagnia in relazione alle esigenze di mercato: al momento l'azienda utilizza i diritti di traffico derivanti da tali accordi modulandoli sull'esigenza del mercato in considerazione dell'economia di gestione della rete. Nella medesima ottica si inquadra la strategia di crescita interna dell'Alitalia nell'ambito della quale la compagnia svilupperà *partnership* commerciali, per allargare la capacità dell'azienda rispetto a quanto potrebbe offrire solo con il suo portafoglio, e alleanze strategiche da ricercare prevalentemente in Europa attraverso l'utilizzo congiunto delle reti di servizio. Un esempio delle alleanze commerciali già in atto è rappresentato dai collegamenti con gli Stati Uniti attraverso la *partnership* tra Alitalia e Continental Airlines che ha permesso di poter integrare la rete senza soluzioni di continuità e conquistare fette di mercato facendo fronte alla concorrenza. Si è trattato infatti di sviluppare dai collegamenti principali di Roma e Milano verso lo snodo dell'aeroporto di Newark la rete di oltre trenta destinazioni interne degli Stati Uniti, con evidente vantaggio del collegamento internazionale che per l'Alitalia ha contato in un anno circa un milione di passeggeri. Un analogo sistema funziona all'interno del Regno Unito

attraverso la *partnership* con British Midland, e altre ipotesi simili sono allo studio per il Sud America e l'Estremo Oriente.

L'altra area di attività di ricerca di alleanze strategiche scaturisce dalla constatazione di non poter avere una flotta di dimensioni tali da poter reggere il mercato in ogni parte del mondo.

Un problema fondamentale è quello dell'incertezza dell'assetto infrastrutturale nel nostro paese che influisce obbligatoriamente sulle strategie della compagnia aerea. La scelta dei nodi di concentrazione del traffico, uno a Fiumicino e uno a Linate, permette flessibilità e efficiente uso delle risorse ma laddove, come è il caso della Malpensa, non esistono infrastrutture di collegamenti con le città principali, nè alberghi nè servizi non si può sviluppare una strategia aerea e le scelte saranno obbligatoriamente diverse: si cercano scenari alternativi, gli investimenti potranno essere rivolti altrove o venir diluiti nel tempo.

Quanto ai dati tecnici sui collegamenti tra l'Italia e gli Stati Uniti ricorda brevemente che essi sono effettuati con vettori di quattro compagnie aeree con frequenze giornaliere sulle rotte principali, bisettimanali e trisettimanali sulle altre con notevole incremento del volume di traffico in quest'ultimo anno.

Per quanto riguarda gli Emirati Arabi i collegamenti sono effettuati con sistema reciproco con le compagnie Gulfair e Emirates con cadenze bisettimanali per un totale di oltre 50.000 passeggeri. Un accordo commerciale sta per essere firmato con queste aziende per uno scambio di servizi in vista di uno sviluppo del traffico aereo verso la zona dei paesi del Golfo, data la collocazione geografica dell'Italia situata tra gli Stati Uniti e l'area del petrolio dove si concentrano gli interessi industriali.

Con l'Albania l'unico operatore di linea fra Roma e Tirana è l'Alitalia anche se esiste un vettore locale non interconnesso a livello internazionale. Per quanto riguarda la Colombia, il collegamento settimanale passa via Caracas per un motivo di economicità della rotta, mentre con la Siria sono previsti due collegamenti settimanali in condizioni di reciprocità con la Sirian Arab Airlines.

In conclusione la tendenza delle capacità strategiche a breve termine si concentra sui collegamenti a corto raggio, sia verso l'est europeo sia nella zona mediterranea, dato il tipo di velivoli utilizzati e data la richiesta del mercato locale. Con la prevista *deregulation* dell'aprile 1997 la preoccupazione maggiore dell'azienda è ora volta a rafforzare la competitività sui mercati in cui è più vulnerabile: l'introduzione di altri soggetti sui collegamenti nazionali minerà i piani di risanamento per cui si sta tentando di rafforzare il mercato nazionale sul corto raggio collegando le varie province italiane con le capitali estere e, in un secondo momento, con le province estere; per quanto riguarda le rotte con il Sud il programma triennale prevede una crescita complessiva di capacità offerta sul Mezzogiorno di circa il 25 per cento. Questo tipo di traffico, richiesto più nel campo degli affari che in quello turistico, è oggi all'attenzione della compagnia che offrirà un prodotto diverso migliorando le condizioni della *business class*, acquistando velivoli più piccoli che rendano economico tale servizio.

Il presidente MIGONE ringrazia per l'esauriente esposizione il rappresentante dell'Alitalia e invita i membri della Commissione a formulare le domande che ritengano interessanti.

Il senatore TAVIANI, appreso con soddisfazione che finalmente si sia arrivati alla scelta dell'utilizzo di piccoli aerei per potenziare le connessioni e i servizi, rivolge le critiche più severe al degrado dell'aviazione civile constatato ultimamente nei maggiori aeroporti italiani. Troppe sono le competenze sparpagliate tra i Ministeri, per non parlare dell'esplosione della conflittualità sindacale che vanifica sistematicamente ogni sforzo di predisposizione di un servizio a livello europeo. Se non si individua un unico centro decisionale non vi sarà alcun avvenire degno di un'aviazione moderna: anche il Governo attuale, pur nel suo dichiarato carattere provvisorio, potrebbe utilmente assumere decisioni in proposito per rineallineare il servizio a terra alle necessità dell'organizzazione dei trasporti aerei.

L'ingegner SCHISANO condivide pienamente le critiche sintetizzate dal senatore Taviani in quanto l'assestamento delle infrastrutture costituisce la vera preoccupazione della compagnia aerea, soprattutto nella situazione attuale di creazione di strumenti sovranazionali di controllo del traffico cui l'industria italiana non è in grado di partecipare lasciando ai concorrenti stranieri il mercato.

Il senatore TAVIANI si domanda se il Ministero dei lavori pubblici si stia rendendo conto di questo baratro verso cui si è avviata l'aviazione civile. Si riserva di riprodurre il quesito in sede di audizione dei responsabili del Ministero dei trasporti.

Il senatore CAPUTO, rilevato che la liberalizzazione prevista per il mese di aprile 1997 rischia di mettere in pericolo la posizione di vantaggio detenuta dall'Alitalia sulle rotte interne, domanda se la compagnia stia a sua volta programmando di inserirsi nel mercato di altri paesi, limitatamente alle rotte più interessanti sotto il profilo economico. Chiede poi quali siano le infrastrutture la cui mancanza impedisce un soddisfacente funzionamento della Malpensa e, con riferimento al sistema Eurocontrol, domanda chiarimenti sulle ragioni che hanno finora ritardato la ratifica del relativo trattato.

L'ingegner SCHISANO sottolinea che l'Alitalia potrà affrontare la prevista guerra dei prezzi soltanto se riuscirà a ricapitalizzarsi, ad abbassare i costi e a migliorare il rapporto tra prestazioni e tariffe. A tal riguardo precisa che si tenterà di ridurre non solo i costi di acquisto e di esercizio delle macchine, ma anche quelli accessori, tra cui il costo di prenotazione. L'Alitalia comunque farà il possibile per trarre vantaggio dalla liberalizzazione, al fine di competere anche sugli altri mercati nazionali europei.

Per quanto riguarda i problemi della Malpensa, fa presente che mancano collegamenti pubblici con Milano, Torino e le altre principali città del bacino, a causa della carenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali; sarà inoltre necessario ampliare le strutture aeroportuali, anche al fine di cogliere tutte le opportunità di sviluppo del settore terziario. Precisa infine che il disegno di legge relativo al trattato Eurocontrol giace presso la Camera dei deputati, in seguito alla decisione adottata qualche mese fa, che ne ha di fatto interrotto l'iter.

Il senatore TABLADINI si domanda per qual motivo l'Alitalia sia scarsamente interessata al settore dei voli *charter*, che rappresenta un importante *business* per altre compagnie. Chiede inoltre chiarimenti in ordine ad alcuni disservizi lamentati dagli utenti, che rappresentano un *handicap* particolarmente grave nei confronti della clientela straniera: fa riferimento in particolare ai ritardi e alle frequenti soppressioni dei voli, nonché al gravissimo episodio verificatosi a Linate, dove alcuni dipendenti sono stati scoperti mentre aprivano i bagagli dei passeggeri. A suo avviso, l'Alitalia non può certo disinteressarsi di tale questione, anche se quegli operatori disonesti non appartengono al suo personale. Infine segnala l'opportunità di distanziare maggiormente le poltrone sui velivoli al fine di consentire un volo relativamente comodo anche a chi è leggermente più alto rispetto alla statura media.

L'ingegner SCHISANO pone in risalto la difficile fase di transizione verso una logica di mercato in cui si trova attualmente l'Alitalia, con qualche anno di ritardo rispetto alle principali compagnie europee che operano già secondo criteri privatistici, quale che sia il loro assetto proprietario. In tale prospettiva l'azienda si sta sforzando di eliminare tutti i disservizi lamentati dal senatore Tabladini, compresi quelli che non dipendono dai suoi dipendenti ma dagli operatori aeroportuali, in quanto finiscono per riverberare i loro effetti negativi anche sulla compagnia. Sottolineati i risultati positivi già ottenuti in ordine alla puntualità dei voli, comunica poi che entro la prossima estate saranno riconvertiti tutti i velivoli al fine di ridurre il numero dei posti. Infine ricorda che l'Alitalia è già presente nel settore dei *charter* attraverso le società partecipate ed informa che si è recentemente deciso di razionalizzare e potenziare tali attività.

Il senatore BENVENUTI, premesso che condivide le opinioni espresse dal senatore Taviani circa le condizioni in cui versano gli aeroporti italiani, osserva che la via da seguire non è certo la moltiplicazione degli scali intercontinentali, ma lo sviluppo dell'intermodalità al fine di allargare il bacino di utenza degli scali attualmente operanti.

Per quanto riguarda le prospettive dell'azienda, ritiene che la scelta di puntare soprattutto sui voli regionali sia valida solo a condizione che sia possibile raggiungere una *leadership* in tale settore; in ogni caso sarebbe da respingere un ridimensionamento ulteriore dei voli intercontinentali. Rilevato che le tariffe praticate su queste ultime tratte non sono competitive con quelle delle altre compagnie, infine pone in risalto l'importanza degli scali in cui l'Alitalia atterra: ad esempio, se è vero che d'ora in poi l'Alitalia non volerà più a Heathrow ma nel più scomodo aeroporto di Gatwick, è evidente che la compagnia sarà penalizzata rispetto ai concorrenti che continueranno ad atterrare a Heathrow.

L'ingegnere SCHISANO esclude che l'azienda intenda ridimensionare i voli intercontinentali e precisa che il contestato accordo con la compagnia Ansett è volto appunto a poter disporre di velivoli più economici che consentiranno di intensificare i voli su numerose tratte intercontinentali. L'Alitalia però deve anzitutto difendere la propria *leadership* sui voli nazionali e l'ottima posizione che attualmente detiene in Europa e nel bacino mediterraneo: soltanto se riuscirà a difendere le

quote di mercato e i profitti che derivano dai voli regionali, infatti, sarà possibile impostare un programma di espansione globale dell'azienda.

Dopo aver dichiarato di concordare con il senatore Benvenuti circa lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti, fa presente che lo scalo di Gatwick sarà utilizzato per voli aggiuntivi, che attualmente non è possibile allocare a Heathrow, avendo l'Alitalia saturato gli spazi di cui dispone. Tuttavia, grazie all'accordo con la British Midland, in futuro dovrebbe essere possibile fare atterrare tutti i voli a Heathrow.

Il senatore SERRI ringrazia l'ingegnere Schisano per le importanti informazioni fornite alla Commissione e, nella sua qualità di relatore sui disegni di legge concernenti gli accordi aerei internazionali, ritiene che vi siano elementi sufficienti per concluderne l'esame e proporle all'Assemblea l'approvazione.

Con riferimento alla liberalizzazione dei voli nell'ambito dell'Unione europea, si chiede se ci sia un limite alla *deregulation* delle tariffe e se tutto ciò non comporti gravi rischi in materia di sicurezza.

Chiede poi se è possibile effettuare un paragone tra l'Italia e le compagnie di altri paesi europei - come l'Air France e la Lufthansa - e se tali compagnie possano anch'esse aspirare alla *leadership* dei voli nazionali. Segnala poi il rischio che, in base a una legittima logica aziendalistica, l'Alitalia concentri la sua attività, nonchè gli accordi di cooperazione, nelle aree più interessanti economicamente, trascurando l'intera Africa, buona parte dell'Asia e l'Europa dell'est. A suo avviso, vi è l'esigenza di assicurare il collegamento anche con tali parti del mondo, al di là della convenienza economica di tali tratte: occorre perciò chiedersi che cosa lo Stato dà all'Alitalia e cosa può ragionevolmente chiedere in cambio.

L'ingegnere SCHISANO fa presente al senatore Serri che l'Alitalia è attualmente in una posizione intermedia fra quelle compagnie europee, tra cui la Lufthansa, che seguono da tempo logiche di mercato, con risultati generalmente positivi, e quelle, prevalentemente dell'Europa meridionale, che non sono competitive nonostante i rilevanti aiuti pubblici. L'Air France rappresenta poi un caso a sè perchè di fatto non sta sul mercato, ma opera secondo una logica di azienda statale.

Rilevato poi che la concorrenza accentuata dei prossimi anni provocherà sicuramente violenti scossoni, a cui l'Alitalia deve prepararsi, sottolinea che non vi dovrebbero essere gravi problemi in ordine alla sicurezza, poichè in Europa già esistono meccanismi di controllo che dovrebbero evitare gli inconvenienti verificatisi negli Stati Uniti.

L'ingegnere Schisano precisa poi che l'Alitalia può competere per la *leadership* del mercato regionale, nel quale opera con circa 120 velivoli, mentre in campo intercontinentale non è in grado di affrontare alla pari le più grosse compagnie straniere. Vi sono invece concrete possibilità di espansione nell'Europa orientale, anche grazie alla rilevante partecipazione che l'Alitalia ha acquisito nella compagnia ungherese Malev, che è stata trasformata in un'azienda di tipo occidentale. Per quanto riguarda l'Africa, l'Alitalia offre già supporto tecnico a molti vettori nazionali di quel continente e si troverebbe quindi in una posizione favorevole, qualora il Governo italiano decidesse di sviluppare le relazioni economiche con quell'area del mondo. Infine i collegamenti con l'Estremo Oriente

saranno intensificati con un volo diretto per Pechino, mentre non è previsto a breve termine un collegamento con Taiwan, che forse sarebbe più interessante sotto il profilo economico.

Il senatore CAPUTO fa presente che vi è già un accordo aereo tra Italia e Taiwan e che fra tre mesi la China Airlines comincerà a volare in Italia.

L'ingegner SCHISANO precisa che l'Alitalia non ha escluso il collegamento con Taiwan, che peraltro non sarà realizzabile nell'immediato futuro.

Il senatore CORRAO richiama l'attenzione dell'Amministratore delegato dell'Alitalia sulla inaccettabile penalizzazione degli scali siciliani, sia nei voli internazionali sia per quanto riguarda i collegamenti interni, per i quali sono praticate tariffe esageratamente alte. In particolare, la Sicilia costituisce un rilevantissimo bacino di utenza per i voli diretti negli USA e dovrebbe quindi essere considerato un terzo polo dei voli intercontinentali, oltre Roma e Milano. Analogamente vi sono sufficienti ragioni per giustificare collegamenti diretti con i paesi dell'Africa del nord e del Medio Oriente, nonchè per sviluppare i collegamenti *charter* che potrebbero sfruttare il notevole flusso di turisti diretti verso l'isola.

Il senatore Corrao sottolinea poi l'enorme potenzialità di espansione nell'Estremo Oriente e, in particolare, nel sud-est asiatico, che è dimostrata dal numero assai alto di visti rilasciati dalle ambasciate italiane in quei paesi. Chiede infine chiarimenti in ordine ai frequenti licenziamenti di piloti dell'Alitalia, che vanno poi a lavorare per altre compagnie dopo aver lucrato un'elevatissima indennità di buonuscita.

L'ingegnere SCHISANO si riserva di fornire dati dettagliati circa il traffico aereo dagli scali siciliani e assicura che nei prossimi anni saranno attivati altri voli regionali, mentre i voli intercontinentali diretti incontrano un limite oggettivo nel numero insufficiente dei velivoli destinati a tali tratte. Per quanto riguarda i voli *charter*, la compagnia ritiene di poter potenziare la propria attività negli scali siciliani.

Preannunzia poi che è in stato avanzato la trattativa con una importante compagnia aerea del sud-est asiatico per poter incrementare la penetrazione dell'Alitalia in quel mercato. Infine fa presente al senatore Corrao che i piloti cui ha fatto riferimento non sono licenziati dalla compagnia, ma si dimettono perchè il sistema previdenziale italiano incentiva questi lucrosi cambiamenti di azienda.

Il senatore PORCARI osserva anzitutto che la responsabilità degli scandalosi episodi denunciati dal senatore Corrao ricade interamente sui sindacati, che hanno preteso un sistema previdenziale caratterizzato da storture e inaccettabili parassitismi.

Chiede poi all'ingegner Schisano se l'Alitalia può guardare con serenità alla liberalizzazione del 1997 e se non ritenga che, per competere alla pari con le compagnie straniere, non si debba migliorare la qualità del servizio offerto, a cominciare dai servizi a bordo degli aerei che lasciano largamente a desiderare.

Pone in evidenza poi lo stato indecoroso dell'aeroporto di Palermo, che si riserva di sottoporre al Direttore generale dell'aviazione civile, ma

che dovrebbe esser fonte di preoccupazione anche per la società Alitalia, che ne è il massimo utente e quindi dovrebbe esercitare la massima pressione sul Ministero e sulla società aeroportuale di Palermo perchè vi sia un radicale cambiamento.

In generale il senatore Porcari ritiene che occorra migliorare anche i servizi aeroportuali per la clientela che vola per motivi di affari - la quale garantisce all'azienda i maggiori profitti - e che sia venuto il momento di negoziare scambi di partecipazioni anche con compagnie dell'Europa nord-occidentale.

L'ingegnere SCHISANO condivide l'importanza della qualità dei servizi, per la quale l'Alitalia sta già prodigando notevoli sforzi, ma che richiede comunque un miglioramento continuo, non essendo un obiettivo che si possa raggiungere una volta per tutte. Nel breve periodo l'azienda ha concentrato gli sforzi su alcune tratte di particolare importanza, come la Roma-Parigi e la Roma-Londra, ottenendo risultati apprezzabili, tanto è vero che le lamentele della clientela ora si appuntano principalmente sugli aspetti strutturali dei velivoli.

Il senatore ANDREOTTI, nel ringraziare l'ingegner Schisano per i dati contenuti nella relazione consegnata alla Commissione, chiede se possono essere fornite ulteriori informazioni anche sul traffico delle merci. Per quanto riguarda poi l'accordo internazionale relativo al sistema Eurocontrol, fa presente che vi furono resistenze circa la smilitarizzazione del controllo aereo, ma prevalse l'idea che l'Italia non potesse restare fuori da un sistema di controllo integrato a livello europeo.

Osserva poi che, anche in un contesto di *deregulation*, non si può rinunciare a *standards* internazionali in materia di sicurezza e a un sistema di controlli che ne garantisca l'effettività. Vi sono poi precise disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di *dumping*, che dovrebbero essere applicate anche al caso dell'Air France, poichè è evidente che gli aiuti statali, oltre un certo limite, costituirebbero una violazione delle norme sulla concorrenza.

Rilevato che nel dopoguerra il ministro degli esteri Sforza riteneva auspicabile l'unificazione delle compagnie aeree europee, conclude osservando che l'accentuata competizione dei prossimi anni imporrà probabilmente accordi di cooperazione o, addirittura, fusioni tra le principali compagnie europee.

Il presidente MIGONE condivide l'opportunità di alleanze strategiche e chiede se corrisponde al vero l'opinione corrente che vuole l'Alitalia ormai emarginata dalle altre compagnie europee.

Per quanto riguarda poi il collegamento diretto tra la città di Torino e gli Stati Uniti, rileva una contraddizione tra ciò che si afferma su questo punto nel documento dell'Alitalia - che considera come soluzione ottimale lo sviluppo dei voli Milano-New York - e i rilievi critici formulati dall'ingegner Schisano sulle condizioni degli scali milanesi. In realtà, a causa delle grandi difficoltà di collegamento con la Malpensa, gli utenti torinesi volano negli Stati Uniti da Zurigo e, tra l'altro, pagano sui voli Swissair tariffe inferiori da quelle praticate dall'Alitalia.

L'ingegnere SCHISANO precisa anzitutto che il traffico merci rappresenta il 15 per cento circa del fatturato dell'Alitalia e che tale quota

potrebbe essere incrementata, con l'avvio di nuovi programmi che sono attualmente allo studio. In merito al sistema Eurocontrol, osserva che esso comporterà costosi adeguamenti degli aeroporti il cui onere si scaricherà sugli utenti; tuttavia l'Alitalia è favorevole alla ratifica dell'accordo, poichè gli scali che resteranno esclusi dal sistema europeo saranno inevitabilmente penalizzati.

Dichiara di condividere l'opinione del senatore Andreotti secondo cui nell'Unione europea vi sono meccanismi che consentiranno di evitare una *deregulation* selvaggia, che comporterebbe pericoli per la sicurezza. Ricorda poi il fallimento dell'ambizioso progetto Alcazar - che prevedeva la fusione tra la Swissair, la KLM, la SAS e la Austrian Airlines - e afferma che l'Alitalia è aperta ad accordi di cooperazione commerciale, nonchè ad alleanze strategiche come quelle già raggiunte con la Malev e la British Midland, ma soprattutto conta sul suo *management* internazionale, che ha la mentalità giusta per affrontare il mercato in un'ottica europea.

Infine fa presente al presidente Migone che non vi è attualmente un bacino di utenza che giustifichi il collegamento diretto tra Torino e gli USA. In prospettiva la soluzione ottimale è certamente quella di collegare gli scali milanesi alle città vicine con sistema di trasporto intermodale; nel medio periodo sarebbe però possibile studiare la praticabilità di convogliare in un solo volo i passeggeri di Torino e di un altro importante scalo dell'Italia centro-settentrionale.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ingegner Schisano e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,05.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

69^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****(653) RAMPONI - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stato presentato un emendamento all'articolo 4, riguardante la copertura finanziaria, sul quale deve ancora pronunciarsi la Commissione bilancio, fa presente che, nonostante le varie sollecitazioni da lui rivolte agli organi del Governo competenti, e in particolare al Ministero dell'interno, non è al momento ancora pervenuta la relazione tecnica, a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio e per la trasmissione della quale è ormai ampiamente scaduto il termine previsto dal Regolamento del Senato. Non essendo pertanto possibile procedere, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene unanime la Commissione.

(1087) DE NOTARIS ed altri - Trascrizione a matricola dell'ordine sacro del diaconato permanente e servizio ministeriale dei sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore De Notaris, il presidente BERTONI, il quale dà conto del contenuto del disegno di legge in titolo che si propone di porre a disposizione dell'Ordinario militare gli ufficiali, sottufficiali e militari ordinati diaconi permanenti. Dopo aver illustrato i tre articoli che compongono il provvedimento, il Presidente fa presente che il Presidente del Senato, all'atto dell'assegnazione del provvedimento, ha rilevato che esso sembra investire la materia dell'assistenza spirituale delle Forze armate, per la quale l'articolo 11, comma 2, dell'Accordo di modifica del Concordato, ratificato dalla legge 25

marzo 1985, n. 121, prevede la disciplina mediante il raggiungimento di intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana. Tali intese, pertanto, costituirebbero il presupposto di procedibilità del disegno di legge e di conseguenza il Presidente del Senato ha chiarito che la Commissione potrà procedere nell'esame solo dopo che il Governo abbia comunicato l'intervenuto raggiungimento dell'intesa, ovvero abbia formalmente chiarito di non ritenere quest'ultima necessaria per la disciplina della fattispecie trattata dal disegno di legge in titolo. Successivamente a tale comunicazione, la presidenza della Commissione ha interpellato, con una nota in data 30 marzo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i rapporti con il Parlamento, sottoponendogli le questioni illustrate. Non essendo ancora pervenuta una risposta, il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

(1493) LISI ed altri - Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti»

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore Riani, il presidente BERTONI, il quale dà conto del contenuto del disegno di legge in titolo, che si propone di estendere a tutti i combattenti della seconda Guerra Mondiale 1940-1945 i benefici già attribuiti ai combattenti della Guerra 1914-1918 con la legge n. 263 del 1968. Propone quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, considerate le complesse implicazioni politiche del provvedimento, che richiedono una riflessione adeguatamente approfondita.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(764) FAVILLA ed altri - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana
(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso il 15 marzo scorso.

Il Presidente FAVILLA informa la Commissione che sul disegno di legge in titolo non è stato ancora possibile acquisire il parere della 5^a Commissione permanente: propone pertanto di rinviarne l'esame ad una seduta successiva.

La Commissione conviene.

(743-bis) VENTUCCI ed altri - Nuovi compiti per gli speditonieri doganali, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore VENTUCCI, preannunciando la presentazione di ulteriori emendamenti collegati con un provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati, chiede che l'esame sia rinviato ad una prossima seduta.

Il Presidente FAVILLA, nel prendere atto della richiesta avanzata dal senatore Ventucci, propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

(555) GUALTIERI ed altri - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte delle agenzie ippiche

(Esame e rinvio)

Il relatore PEDRIZZI riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando che nella X Legislatura, dopo l'approvazione in sede deliberante da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, la chiusura anticipata della Legislatura aveva impedito la conclusione dell'iter legislativo del provvedimento, mentre nella scorsa Legislatura l'esame in Commissione non era approdato ad una stesura definitiva del testo.

Il disegno di legge prevede che le agenzie ippiche, a partire dal 1° gennaio 1995, riversino l'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato, mentre invece attualmente il sistema di raccolta delle scommesse si articola: su una rete di agenzie che operano «a riferimento», pagando cioè le vincite sulle quote del campo e quindi assumendosi un'alea concreta; su altre agenzie che operano «a riversamento», raccogliendo cioè le scommesse e riversandole sul campo, operando quindi su una percentuale di utile senza rischio; sulle scommesse a libro direttamente sui campi di corsa ed infine sul concorso pronostico Totip. Nella scorsa Legislatura l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), aveva manifestato una costante contrarietà al provvedimento, motivata anche dalla preoccupazione dei negativi riflessi del nuovo sistema di raccolta delle scommesse sul finanziamento dell'Ente. Tali perplessità da parte dell'UNIRE attualmente sembrano superate - dovendosi registrare peraltro un orientamento più favorevole anche dei gestori delle agenzie ippiche - in relazione ad un maggiore controllo da parte di tale Ente sull'esercizio delle scommesse, in vista di una maggiore certezza da parte degli scommettitori e nella prospettiva di una moralizzazione e maggiore trasparenza dell'intero sistema delle scommesse. L'UNIRE ha infatti deliberato che dal 1° gennaio del 1996 le scommesse relative ai concorsi ippici siano realizzate con il sistema «a riversamento».

Dopo aver fornito dati sul fatturato complessivo delle agenzie ippiche, sulle quali fornisce ulteriori precisazioni il senatore GUALTIERI, il relatore PEDRIZZI sottolinea, in conclusione, che scopo principale del provvedimento è una più efficace lotta alle scommesse clandestine con positivi riflessi sul gettito per l'Erario.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUALTIERI, ringraziando la Commissione per la sensibilità dimostrata, sottolinea che sul disegno di legge la 9ª Commissione permanente ha già espresso un parere favorevole e che intento principale dei presentatori del provvedimento è quello di far emergere l'enorme flusso di scommesse realizzate nel circuito clandestino, gestito in prevalenza da organizzazioni criminali; con la realizzazione del sistema «a riversamento», infatti, ampliandosi la platea degli scommettitori e nel contempo diminuendo il prelievo fiscale sulle scommesse lecite, si creano le condizioni per offrire maggiore certezza agli scommettitori e si avvia un'opera di moralizzazione e di maggiore trasparenza

nella gestione delle scommesse da parte delle agenzie ippiche. Queste ultime, con il sistema «a riversamento» dovranno necessariamente far confluire le scommesse sul totalizzatore nazionale. Infine, esprime l'apprezzamento per il mutato parere dell'UNIRE in merito al nuovo sistema.

Il Presidente FAVILLA, non essendoci altre richieste di intervento nel dibattito, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CALEFFI si esprime favorevolmente sul disegno di legge, anche perchè esso comporterà maggior gettito per l'Erario.

Il Presidente FAVILLA, dopo aver rilevato come un'eccessiva pressione tributaria sui concorsi pronostici delle manifestazioni sportive non fa che favorire le giocate clandestine, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di mercoledì 26 aprile.

Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06*, 0014*)

Il Presidente FAVILLA comunica che sono state assegnate alla Commissione cinque interrogazioni relative all'accensione di mutui in ECU, concernenti in particolare la grave condizione di disagio in cui si trovano i mutuatari a cagione della svalutazione della lira nei confronti della moneta europea; poichè da più parti è stato sollecitato lo svolgimento di tali strumenti ispettivi, e tenuto conto che il Ministero del tesoro, da contatti avuti con la Presidenza, fa sapere che è allo studio una soluzione che possa attenuare in qualche modo i riflessi negativi sui mutuatari del rischio di cambio, propone che le interrogazioni sia iscritte all'ordine del giorno di una prossima seduta della Commissione.

Il senatore ROSSI, nell'esprimere apprezzamento per la proposta formulata dal Presidente, sottolinea la rilevanza che in questo particolare momento assumerebbe una risposta del Governo, in merito ad una questione che interessa moltissimi cittadini, costretti a sopportare un rischio di cambio che ha riflessi onerosissimi sul pagamento dei mutui precedentemente accesi. Data la rilevanza della questione ritiene opportuno che la Commissione possa valutare gli orientamenti dell'ABI e delle associazioni dei consumatori, anche in considerazione dei riflessi di natura giurisdizionale che stanno maturando nei rapporti tra istituti di credito e mutuatari.

Il senatore PEDRIZZI, ritiene che l'interlocutore principale della Commissione, ai fini della valutazione di tutti gli aspetti relativi ai mutui accesi in ECU, sia il Ministero del tesoro, per acquisire orientamenti dell'Amministrazione in vista di una soluzione equilibrata della questione; non v'è dubbio, infatti, che gli istituti di credito, semplice controparte in un contratto tra privati, non possano essere gravati dei rischi di cambio che al momento sono sopportati dai mutuatari. A tal proposito,

rileva quindi che una tra le possibili soluzioni potrebbe essere individuata nell'eliminazione degli oneri accessori, in vista di una trasformazione dei mutui in ECU in lire italiane.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente FAVILLA comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di giovedì prossimo, 6 aprile, con all'ordine del giorno lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00543, 3-00581, 3-00582, 3-00583 e 3-00580.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

75^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per il rinnovo del Consiglio universitario nazionale
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 30 novembre 1990, n. 341. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139b C07^a, 0003^a)

La relatrice ALBERICI auspica preliminarmente che il Parlamento concluda con sollecitudine l'esame dello schema di regolamento, la cui emanazione rappresenta una condizione necessaria per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN) previste, ai sensi del decreto-legge n. 4 del 1995, convertito dalla legge n. 63, entro il 30 giugno prossimo.

Ella si sofferma quindi sull'articolato del provvedimento in esame, confrontando tale schema di regolamento con quello presentato dal Governo nella scorsa legislatura e con i pareri su di esso espressi a suo tempo dalle Commissioni dei due rami del Parlamento. Dello schema di regolamento in esame, di cui pure ella dichiara di condividere la struttura complessiva, due sono gli aspetti che suscitano maggiore perplessità: la rappresentanza per fasce di docenti, di cui all'articolo 1, e la mancata previsione di norme relative ai comitati consultivi del Consiglio. Per quanto riguarda in particolare il primo aspetto, la relatrice ricorda il tenore dei commi 4 e 6 dell'articolo 10 della legge n. 341 del 1990, dai quali emerge con chiarezza la volontà del legislatore di innovare rispetto alla normativa previgente prevedendo una composizione del CUN basata sulla rappresentanza per aree scientifico-disciplinari anziché per fasce di docenti. Tale volontà del legislatore appare affatto disattesa dallo schema di regolamento in esame, che a suo giudizio occorre pertanto modificare sotto tale profilo, ad esempio prevedendo che

l'elettorato attivo e passivo sia esercitato unitariamente. L'articolazione della rappresentanza in base solo alle aree renderebbe infatti il provvedimento più congruo rispetto al dettato della legge, evitando nel contempo gli squilibri derivanti dalla disomogenea situazione degli atenei in ordine alla ripartizione del personale docente nelle diverse fasce. A tale proposito, occorre peraltro rilevare che, ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 341, non è stata ancora effettuata una valutazione della consistenza numerica della docenza nelle diverse aree, il che impedisce di determinare con esattezza quante aree dovrebbero avere diritto ad una rappresentanza numericamente più rilevante in seno al CUN. La ripartizione in quattordici aree appare oltretutto superata, come dimostrato anche da una diversa suddivisione (in dodici aree) per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e dei senati accademici integrati.

Con riferimento poi alla previsione di otto distretti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e la nomina dei rettori, la relatrice ricorda che già nella passata legislatura ciò aveva dato adito a molte critiche e auspica che, al fine di evitare una politicizzazione delle rappresentanze e l'affermazione di condizioni di privilegio a favore delle sedi più grandi, i distretti possano essere ridotti a quattro, con riferimento alle principali aree geografiche del Paese: Nord, Centro, Sud ed Isole.

Ella propone infine di esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento in esame, con le osservazioni illustrate, dichiarandosi peraltro disponibile a raccogliere eventuali ulteriori suggerimenti che emergessero nel corso del dibattito.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUFFARO concorda con le osservazioni critiche espresse dalla relatrice in ordine alla rappresentanza per fasce di docenti dei componenti del CUN, nonché alla previsione di otto distretti per la elezione dei rappresentanti degli studenti e la nomina dei rettori. A suo giudizio, tuttavia, assai più cruciale è la inadeguatezza dell'attuale struttura del Consiglio, soprattutto alla luce del processo autonomistico in corso. In vista della ampiamente conclamata valorizzazione degli atenei, sarebbe infatti auspicabile conferire al CUN un ruolo di coordinamento e di autogoverno, anziché di semplice consulenza al Ministro, e prevederne una diversa composizione.

Per quel che riguarda lo schema di regolamento in esame, egli ritiene peraltro che la frammentazione della rappresentanza in ben quattordici aree scientifico-disciplinari accentui i rischi dell'emergere di una logica corporativa. Si augura quindi che il dibattito parlamentare possa indurre il Ministro a modificare lo schema di regolamento sotto tale profilo, così come in ordine alla rappresentanza numerica dei ricercatori, ora inspiegabilmente inferiore a quella dei professori di prima e seconda fascia. Egli manifesta infine la propria contrarietà alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, secondo la quale il CUN elegge il proprio Presidente nella persona di un membro eletto che sia professore di ruolo di prima fascia. Il Presidente di un organo quale il CUN dovrebbe infatti essere scelto sulla base della propria autorevolezza e del proprio personale prestigio, al di fuori di tassativi vincoli legislativi.

Il senatore BINAGHI lamenta la mancanza, nel testo dello schema di regolamento, del diritto all'elettorato attivo e passivo per la categoria dei professori a contratto, sui quali viceversa le università fanno molto affidamento per la copertura di insegnamenti ordinari e presso le scuole di specializzazione.

Il senatore BISCARDI ritiene condivisibile la proposta della relatrice in ordine all'unificazione dell'elettorato attivo e di quello passivo. Tuttavia, qualora la Commissione si orientasse nel senso di mantenere l'attuale ripartizione per fasce di docenti, concorda con l'esigenza, segnalata dal senatore Cuffaro, di parificare la rappresentanza dei ricercatori a quelle dei professori di prima e seconda fascia. Quanto poi alla individuazione di otto distretti per la elezione dei rappresentanti degli studenti e la nomina dei rettori, egli esprime apprezzamento per la soppressione dal testo in esame di alcune norme contenute a tale proposito nello schema di regolamento esaminato nella scorsa legislatura. Peraltro il numero dei distretti non appare congruo, mentre assai preferibile risulta la proposta della relatrice di ridurlo a quattro. A tale riguardo, egli si dichiara altresì disponibile a prevedere una ulteriore riduzione del numero dei distretti a tre, limitando la rappresentanza al Nord, al Centro e Sud del Paese.

Il senatore SERRA ricorda preliminarmente i contenuti dell'ordine del giorno da lui presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 1995, recante misure urgenti sul CUN, approvato dall'Assemblea del Senato nonostante l'astensione di alcuni Gruppi, nel quale erano tracciate alcune linee-guida di riforma dell'organo. Egli richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla mancata previsione, nello schema di regolamento in esame, di norme relative ai comitati scientifici del Consiglio, che pure non sono stati rinnovati da lungo tempo. Onde evitare un continuo ricorso ad elezioni, egli ritiene pertanto auspicabile prevedere norme che consentano di procedere ad elezioni contestuali.

Il senatore MERIGLIANO ritiene che la previsione di otto distretti sia un errore sia per quel che riguarda la elezione dei rappresentanti degli studenti sia per quel che riguarda la nomina dei rettori. Da una parte, otto studenti sono infatti un numero eccessivo per un corretto funzionamento del Consiglio; dall'altra, la presenza di otto rettori rischia di condizionare l'attività della Conferenza dei rettori, laddove sarebbe invece preferibile prevedere la partecipazione del solo Presidente della Conferenza.

Quanto poi alla rappresentanza per fasce di docenti, egli richiama l'attenzione della Commissione sul pericolo di favorire concentrazioni di potere a beneficio di alcune «scuole».

Infine, non concorda con il rilievo formulato dal senatore Binaghi in ordine ai professori a contratto, dal momento che i contratti stessi sono a tempo determinato.

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI, premesso di condividere in linea di massima le osservazioni della relatrice, avanza alcune richieste di chiarimento in ordine agli articoli 29 e 30 dello schema di regolamento, relativi alla corte di disciplina.

Il senatore MASULLO osserva che il Gruppo Progressisti-Federativo non può dirsi soddisfatto dello schema di regolamento, poichè in verità non è soddisfacente la norma di legge su cui esso si fonda. D'altra parte, l'obiettivo prioritario ora è il rinnovamento del CUN, per cui, fatte salve le osservazioni della relatrice Alberici che confida possano essere accolte nella misura maggiore possibile, il suo Gruppo si esprimerà favorevolmente sul testo in esame. Resta comunque intatta l'esigenza politica di una riforma della legge sul CUN che ne modifichi struttura e competenze in conformità all'autonomia universitaria, trasformandolo da mero organo consultivo del Ministro a soggetto rappresentativo di tale realtà.

Concluso il dibattito, replica la relatrice ALBERICI, la quale ritiene possibile giungere ad un ampio consenso sul parere. In particolare, prende atto con soddisfazione dell'unanimità esistente circa l'esigenza di una riforma della legislazione regolatrice del CUN. Passando alle osservazioni emerse dal dibattito, rileva che il suggerimento circa i professori a contratto - rispetto a cui giudica fondate le obiezioni del senatore Merigliano - non può comunque essere accolto perchè tale categoria non è contemplata dalla legge n. 341. Concorda poi con il senatore Serra sull'urgenza di rinnovare i comitati consultivi; a ciò si potrebbe eventualmente procedere non appena rinnovato il CUN. Quanto ai rilievi del senatore Merigliano circa l'inopportunità di una eccessiva presenza nell'organo di studenti e rettori, anch'essi non possono essere accolti a causa delle vigenti disposizioni di legge. Risponde infine alla senatrice Vevante Scioletti riservandosi una verifica sul punto da lei segnalato. In definitiva - prosegue la relatrice - i nodi da sciogliere si riassumono nelle modalità di attuazione della legge quanto all'elezione dei rappresentanti delle aree, alla scelta dei rettori e all'elezione degli studenti.

Il MINISTRO interrompe la relatrice per chiedere se vi sia comunque il consenso di tutti i Gruppi sulla ripartizione dei rappresentanti delle aree disciplinari in dodici docenti di prima fascia, dodici di seconda fascia e sei ricercatori.

La RELATRICE riprende osservando che la legge non fa alcun riferimento alle fasce della docenza poichè prevede solo la ripartizione dei trenta rappresentanti fra le aree disciplinari; sotto questo profilo, quindi, lo schema di regolamento va oltre le previsioni della legge.

Il MINISTRO si dichiara disponibile a soluzioni diverse, purchè non a detrimento di una delle fasce di personale docente. In particolare, premesso che egli non è animato da alcun pregiudizio favorevole nei confronti degli ordinari, riterrebbe non condivisibile qualunque soluzione che garantisse ai professori associati un numero di posti superiore agli ordinari o ai ricercatori altrettanti posti quanti agli associati. Soluzioni di tale genere gli parrebbero ispirate ad una sorta di gratuita demagogia sostanzialmente fuorviante. Quanto invece alle modalità di elezione degli studenti, concorda con i rilievi ed i suggerimenti della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha predisposto una bozza di parere sulla quale, fatta eccezione per la parte relativa all'articolo 1

dello schema, sembra esservi una ampia intesa. In tale bozza, fra l'altro, si segnala che ogni area disciplinare deve essere rappresentata da più di una fascia di personale. Rilevato come il nodo da sciogliere riguardi le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte delle due fasce docenti e dei ricercatori - se unitariamente o per categoria - propone di cercare una soluzione che eviti una presenza troppo soverchiante delle fasce numericamente più forti.

Il MINISTRO, fermo restando che egli non è affatto entusiasta di quanto previsto dalla legge n. 341, dichiara di considerare ragionevole il rapporto numerico fra rappresentanti degli ordinari, degli associati e dei ricercatori indicato nello schema. Occorre infatti evitare il rischio che il CUN sia egemonizzato da categorie sottoposte a pressioni e condizionamenti di vario genere.

Il PRESIDENTE sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 16,50.

La relatrice ALBERICI dà lettura del nuovo schema di parere da lei predisposto a seguito delle osservazioni emerse nel dibattito, nel quale si propone un esercizio unitario del solo elettorato attivo.

Il senatore MERIGLIANO si esprime in senso nettamente contrario alla previsione di un corpo elettorale unico, dal momento che l'elevato numero di ricercatori rischia di condizionare inopportunamente i risultati delle elezioni relative ai professori di prima e seconda fascia. A suo giudizio, tale sistema comporta il rafforzamento delle «scuole» universitarie a danno delle aree scientifico-disciplinari. Egli esprime altresì il timore che dalla modifica dello schema di regolamento predisposto dal Ministro consegua l'esigenza di un nuovo parere del Consiglio di Stato, con un inevitabile ritardo nei tempi di approvazione del provvedimento.

La RELATRICE ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere sul testo un parere non vincolante. Eventuali modifiche allo schema di regolamento saranno pertanto apportate dal Ministro nella sua discrezionalità ed autonomia, senza che al Parlamento possa essere imputato ogni eventuale ritardo nell'emanazione definitiva dell'atto.

Il presidente ZECCHINO concorda con il timore, espresso dal senatore Merigliano, che la previsione di un corpo elettorale unico possa favorire concentrazioni di potere a vantaggio di alcune «scuole».

Il senatore CUFFARO ribadisce l'opportunità di richiedere al Ministro la previsione di rappresentanze paritarie dei ricercatori, dei professori di prima fascia e di quelli di seconda fascia.

Il senatore BISCARDI ricorda di aver già invitato la Commissione a scegliere tra la previsione di un corpo elettorale unico ovvero il mantenimento della rappresentanza per fasce di docenti, equiparando tuttavia in questo ultimo caso quella dei ricercatori a quella dei professori di prima e seconda fascia.

La RELATRICE modifica quindi lo schema di parere nel senso di prevedere un'equilibrata rappresentanza delle diverse fasce, facendo espressamente rinvio alle indicazioni della legge n. 341.

Il presidente ZECCHINO ritiene che la soluzione prospettata dalla relatrice rappresenti una equilibrata mediazione dei diversi orientamenti emersi.

Su suggerimento del senatore MERIGLIANO, la RELATRICE integra poi lo schema di parere predisposto con una osservazione in ordine alla opportunità di prevedere la decadenza dei membri del CUN che presentino domanda di partecipazione a concorsi universitari.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore PRESTI, cui risponde il PRESIDENTE, la Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di parere predisposto dalla relatrice, con le modificazioni illustrate.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(A007 000, C07^a, 0034^a)*

Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza del Senato ha concesso il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 707, recante aumento del contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione per il Libro parlato, come richiesto dalla Commissione. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani mattina alle ore 9,15, con l'esame in sede deliberante del predetto disegno di legge, nonchè con il seguito dell'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 508, 1289 e 1466.

Convieni la Commissione.
(R029 000, C07^a, 0014^a)

Il PRESIDENTE avverte infine che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato al termine della riunione della Sottocommissione pareri.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

86ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAGNI*La seduta inizia 15,40.*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0028ª)

Il PRESIDENTE avverte che il ministro Gambino non sarà disponibile ad intervenire, per il seguito del dibattito sulle sue comunicazioni, nella seduta già convocata per giovedì alle ore 15, essendo impegnato presso la Camera dei deputati per l'esame del decreto-legge sulla *par condicio*. Pertanto, l'Ufficio di Presidenza valuterà nella riunione di domani mattina la fissazione di una nuova data.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1526) *Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Chimenti è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per una improvvisa indisposizione. Si tratta pertanto di valutare se rinviare la trattazione del provvedimento oppure procedere comunque nella giornata di oggi.

A tale riguardo, la Commissione conviene sull'opportunità di concludere l'esame del provvedimento, per evitare che esso possa essere rinviato ad una data successiva alla prossima sospensione dei lavori parlamentari.

Si passa quindi all'esame del seguente ordine del giorno (che, in assenza del presentatore, senatore Cappelli, viene fatto proprio ed illustrato dal senatore ARMANI) riferito all'articolo 1 del decreto-legge:

«Il Senato,

a) premesso che nel corso della precedente legislatura l'8ª Commissione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno atto a garan-

tire in caso di prepensionamento anticipato priorità a quei lavoratori portuali che avevano maturato i diritti per gli anni 1991-1992 in base alla legge n. 58 del 1990;

b) considerato che all'atto dell'approvazione della legge n. 84 del 1994 si ritenne opportuno non inserire direttamente nella normativa il predetto principio, a causa della imminenza dello scioglimento delle Camere;

c) atteso che i lavoratori portuali delle compagnie che hanno maturato i requisiti in questione non superano le 250 unità;

impegna il Governo

ad emanare un apposito decreto di sanatoria, che consenta a questi lavoratori l'esercizio di quei diritti di cui altri lavoratori portuali hanno già beneficiato, agevolando così la trasformazione delle compagnie in imprese, utilizzando parzialmente lo stanziamento di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 1995».

0/1526/1/8

CAPPELLI, ARMANI

Dopo che il presidente FAGNI, in qualità di relatore, ha espresso un orientamento favorevole sul suddetto documento, il senatore TERRACINI dichiara di voler aggiungere ad esso la propria firma.

Si apre quindi un breve dibattito sulla reale consistenza dell'onere finanziario recato dall'ordine del giorno in questione. In particolare, i senatori BACCARINI e CARPINELLI suggeriscono ai presentatori di ritirare l'ordine del giorno per ripresentarlo in Assemblea, dopo aver meglio valutato, con rappresentanti del Governo, il costo del prepensionamento dei 250 lavoratori portuali ivi indicati.

Il senatore ARMANI ritira quindi l'ordine del giorno e si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato conto del parere della Commissione bilancio, il senatore CARPINELLI illustra l'emendamento 1.1 e lo modifica, in ossequio al predetto parere, sostituendo le parole «valutati in lire 100 miliardi» con le seguenti: «determinati in lire 100 miliardi».

Con il parere favorevole espresso, in qualità di relatore, dal PRESIDENTE, l'emendamento è approvato.

Sono quindi considerati assorbiti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 1.5, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 1.6 che, in ottemperanza al parere della Commissione bilancio, è volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1.

L'emendamento in questione, posto ai voti, è approvato.

Il presidente FAGNI e il senatore CARPINELLI ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 3.1 e 3.2, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Il senatore PEDRAZZINI ritira gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, preso atto del parere contrario su di essi espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione conferisce quindi mandato al presidente Fagni di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche da essa accolte, autorizzandola nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per giovedì 6 aprile, alle ore 15, non avrà più luogo.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C08ª, 0005ª)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per domani alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1526**Art. 1.**

La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi, valutati in lire 100 miliardi, per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e gruppi portuali, ovvero per consentirne la chiusura definitiva, tenuto conto delle esigenze di ristrutturazione e della situazione gestionale delle compagnie portuali in relazione all'andamento dei traffici nell'ultimo biennio e di quelli in prospettiva. Gli interventi di sostegno devono coprire tutte le spese documentate sostenute per la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali. La residua somma dovrà essere ripartita in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data della trasformazione. Lo stanziamento in questione è ripartito per il 70 per cento secondo le modalità di cui alla presente lettera, mentre, per il restante 30 per cento, occorrerà valutare i seguenti elementi: la posizione e funzione dei singoli scali nel sistema portuale, nonché il ruolo della compagnia o gruppo nell'ambito del porto ove essi operano; il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993, 1994; le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenze a breve, medio o lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo».

1.1

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FAGNI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «riconversione», inserire le seguenti: «e di ristrutturazione».

1.2

FAGNI, ALÒ

Al comma 2, lettera c), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

1.3

FAGNI, ALÒ

Al comma 2, lettera c), le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

1.4

FAGNI, ALÒ

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali interventi, nonchè i contributi corrisposti alle compagnie e gruppi portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette».

1.5

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FAGNI

Il comma 5 è soppresso.

1.6

IL RELATORE

Art. 3.

L'articolo 3 è soppresso.

3.1

FAGNI, ALÒ

Al comma 2, nel comma 5-bis richiamato, sopprimere le parole da: «assicurano in particolare» fino alla fine del comma.

3.2

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FAGNI

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Servizio di assistenza e di informazione al diporto nautico)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo nautico, del miglioramento della qualità dell'offerta e di agevolare quanti lo praticano, viene affidato all'Ente Mare Club d'Italia - MACI di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 426, lo svolgimento di un servizio di assistenza e di informazione al diporto nautico secondo modalità che saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

4.0.1

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Osservatorio della nautica da diporto)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito l'Osservatorio della nautica da diporto, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta dati sulla costruzione e gestione di infrastrutture portuali turistiche, sul settore dei servizi di assistenza alla nautica e al turismo nautico, sul settore della cantieristica, sul movimento turistico marino, sui settori complementari al turismo nautico, sulla normativa che disciplina la materia;

b) analisi e studi sull'evoluzione del settore;

c) elaborazione di proposte di intervento sul settore della nautica da diporto.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà a disciplinare le modalità di finanziamento dell'attività dell'Osservatorio».

4.0.2

PEDRAZZINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1551) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BUCCI.

Premesso che il decreto-legge in esame è il sesto della serie, in tutto e per tutto uguale al quinto (nonostante il lavoro svolto ed alcune significative convergenze emerse nell'ambito della Commissione) e dopo aver rilevato che la situazione dell'ente si è nel frattempo aggravata e che la mancata riforma rischia di pesare ulteriormente e in maniera massiccia sulle spalle dei produttori agricoli (tenuto conto dell'importanza crescente degli aiuti comunitari, pari ormai al 60% della produzione lorda vendibile per alcuni prodotti, e della cui tempestività di erogazione dipende non soltanto il reddito di oltre un milione di aziende agricole, ma addirittura la loro sopravvivenza), l'oratore sottolinea che intende individuare i nodi principali ai quali sarebbe auspicabile trovare una soluzione accettabile per la grande maggioranza del Parlamento, considerato che le discussioni e le proposte che si sono susseguite nel corso dei precedenti dibattiti offrono materia sufficiente.

Per quanto riguarda anzitutto il ruolo e gli obiettivi fondamentali dell'EIMA, rileva che l'ente deve quasi esclusivamente far fronte alle esigenze ed agli obblighi che discendono dai regolamenti europei in materia (si chiede se il Governo abbia inviato o intenda inviare il provvedimento all'Unione europea per il prescritto parere); obblighi che comportano lo svolgimento di determinate funzioni e l'assunzione di responsabilità ineludibili. Relativamente alle prime ricorda che la riforma della politica agricola comunitaria sta portando ad una forte, progressiva ri-

duzione degli interventi sul mercato e delle restituzioni, che rappresentano la gran parte della vecchia politica agricola comunitaria e, di conseguenza, i problemi connessi alle assuntorie ed ai relativi controlli, in forte riduzione, tendono a scomparire o ad essere riservati ai momenti di eccezionale crisi dei mercati. Assurge invece a compito fondamentale per l'ente, e di capitale importanza per i produttori, l'erogazione degli aiuti al reddito, per la quale sono necessari tempestività, esattezza, controlli, efficienza e uniformità del sistema.

Sottolineato poi che la normativa comunitaria prevede in materia la diretta responsabilità finanziaria dello Stato membro (basti pensare al latte ed alla relativa multa), il relatore pone l'accento sulla responsabilità in materia di aiuti al reddito (cifre ingentissime ed interamente di provenienza europea) che lo Stato membro deve soltanto distribuire, osservando rigorosamente i tempi, le qualità ed i requisiti dei beneficiari stabiliti dai regolamenti. Ai singoli Stati nulla è consentito di variare, mentre permane una loro doppia responsabilità nei confronti dell'Unione europea per ritardi, frodi o inesattezze, che possono comportare pesanti multe (e quindi trattenute nelle risorse del FEOGA, come sta avvenendo per il latte) e nei confronti dei produttori per eventuali danni economici.

Osservato successivamente che per gli aiuti al reddito, cui sono interessati 700.000 produttori di cereali, non si può non tener conto della competenza delle Regioni e del ruolo di assistenza svolto dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di prodotto o di filiera, il relatore fa osservare che a questo punto nasce il delicato e difficile problema della responsabilità centrale e del decentramento regionale, su cui si è in gran parte incentrato il dibattito, e che probabilmente è alla base del ritardo nell'approvare norme tanto importanti e urgenti.

Posta l'esigenza di trovare, sulla base delle attuali competenze e responsabilità, una soluzione rispettosa del diritto e finalizzata all'efficienza del sistema, ribadisce la competenza e responsabilità dello Stato membro nell'attuazione dei regolamenti di mercato dell'Unione europea. In questo campo - egli aggiunge - la possibile delega alle Regioni, con facoltà di surroga, pure prevista in alcuni emendamenti presentati nel corso del dibattito già svolto, a un più approfondito e sereno esame sembra non essere possibile, sia per problemi giuridici (la responsabilità è collegata a scadenze temporali assai ravvicinate, che non consentono processi di surroga nei confronti di enti come le Regioni dotati di una loro autonomia e non sottoposti gerarchicamente allo Stato) che in termini di giustizia ed equità (i produttori non devono diventare vittime di contrasti anche politici e per far valere i loro diritti devono avere un unico interlocutore responsabile).

La soluzione va ricercata ed è attuabile in una concezione organica di un sistema integrato che colleghi in materia Stato e Regioni, che assegni a ciascun protagonista il suo ruolo e le sue funzioni. Del resto questa soluzione ha cominciato ad affacciarsi anche nei dibattiti che hanno preceduto l'attuale con i numerosi emendamenti, ordini del giorno e interrogazioni presentate da diverse parti politiche e riguardanti nel loro insieme il sistema informativo, il ruolo delle organizzazioni professionali e delle associazioni di prodotto, nonché la possibile fideiussione da parte dei produttori per accelerare i pagamenti.

Ribadito che solo l'efficacia del sistema può garantire i due obiettivi fondamentali dell'attività dell'EIMA: rispetto degli obblighi europei e pa-

gamenti veloci e precisi agli aventi diritto, rileva che strumenti operativi e competenze devono essere definite dalla legge in modo tale da controllare le domande per pagare con immediatezza tutti i beneficiari in regola, garantendo tempestività e uniformità e provvedendo nel contempo ad effettuare i controlli imposti dall'Unione europea, decentrando a livello regionale le pratiche non immediatamente liquidabili, che necessitano di supplementi istruttori con i relativi controlli. Alle organizzazioni professionali, e alle associazioni di prodotto o di filiera spetta il compito di assistere i produttori dalla presentazione della domanda in poi, attraverso i rispettivi livelli di competenza territoriale.

Il relatore Bucci passa quindi ad auspicare che non sia vanificata l'esperienza spesso positiva già acquisita con sistemi attualmente già usati dall'EIMA per quanto riguarda tecniche di telerilevamento, sistemi informatici, controlli mirati ed uniformi, recuperando quanto già fatto in passato da alcune Regioni in materia e integrando il tutto in un nuovo sistema informativo agricolo, che comprenda il livello regionale; sottolinea che andrebbe forse prevista la possibilità per l'EIMA di creare un'apposita società di cui Stato e Regioni dovrebbero detenere una partecipazione di riferimento o di controllo e aggiunge che, in alternativa, l'attuale SIAN, opportunamente prorogato e integrato con i gruppi operativi in sede EIMA, dovrebbe essere immediatamente allargato fino a collegare le Regioni per i fini sopra descritti.

Evidenziata poi l'opportunità di valorizzare il contributo che le amministrazioni locali possono dare all'agricoltura italiana e di salvaguardare la loro indubbia competenza negli interventi di tipo strutturale, finalizzati al miglioramento del settore agricolo e di quelli da esso derivati (quali ad esempio i programmi comunitari LEADER) che molto spesso vedono anche un importante cofinanziamento da parte delle stesse Regioni, il relatore osserva che la delega alle Regioni ed alle Province autonome potrebbe senza dubbio essere di grande aiuto nella gestione del contenzioso, anche mediante l'istituzione di sportelli locali, al fine di semplificare la gestione amministrativa del finanziamento per i produttori, spesso in difficoltà a trattare questo aspetto con l'Amministrazione centrale.

Se, viceversa, - egli aggiunge - si intende sostituire completamente l'EIMA con le amministrazioni locali, utilizzando come argomento per tale proposta l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'erogazione dei contributi, bisognerà ricordare che le Regioni, con le dovute eccezioni, non hanno finora brillato per efficienza e tempestività. La riforma dell'EIMA va attentamente ponderata e programmata poichè nè i produttori nè tanto meno le Regioni si avvantaggerebbero di soluzioni affrettate che riverserebbero sulle loro spalle responsabilità assai gravose. In particolare, per quanto riguarda l'erogazione dei pagamenti sembra azzardato prevedere il completo affidamento alle Regioni dell'erogazione materiale delle provvidenze finanziarie, salvo il potere sostitutivo del Ministero delle risorse agricole. Queste proposte hanno già scatenato le proteste dei produttori che, evidentemente, non si fidano dell'efficienza e dell'efficacia degli organismi locali.

Ribadita la necessità di far giungere ai produttori agricoli le compensazioni di reddito nei tempi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, il relatore osserva che un decentramento *tout court* dell'EIMA non farebbe che aumentare il divario fra le Regioni, condannando inesorabilmente

bilmente quelle che per ritardi strutturali, nonchè per carenza di risorse finanziarie e tecniche, non sono in grado di attivare la complessa macchina organizzativa voluta da Bruxelles negli strettissimi margini di tempo consentiti; ricorda quanto previsto dal regolamento comunitario 729/70 circa i requisiti degli organismi pagatori e pone l'accento sulla necessità di attuare un sistema di controlli e di erogazioni che possa, da un lato, adempiere alla regolamentazione comunitaria e, dall'altro, dare maggiori competenze e responsabilità alle Regioni e Province autonome, con il risultato di garantire una corretta prevenzione delle frodi e accelerare ulteriormente i tempi di erogazione delle provvidenze dell'Unione europea, snellendo al contempo le procedure di contenzioso.

Si potrebbe, a suo avviso, pensare ad un sistema di controlli che lasci: alla nuova EIMA i controlli oggettivi uniformi, così come richiesti dalla Unione europea, e la liquidazione delle domande idonee; alle Regioni la risoluzione delle domande dubbie e le competenze sul contenzioso; alle associazioni di categoria la risoluzione delle anomalie formali che impediscono la liquidazione.

Relativamente alla soppressione dell'Agecontrol, egli osserva come il vento regionalista e la volontà di eliminazione di ogni controllo centralizzato abbiano fatto dimenticare che l'Agecontrol è nata innanzi tutto in riferimento ad un regolamento comunitario, recepito poi da una legge nazionale che prevedeva l'istituzione dell'Agenzia. Anche la proposta di istituire un apposito reparto della Guardia di Finanza - egli aggiunge - dovrà essere rivalutata a seguito dei problemi che essa ha presentato sia in relazione al pericolo di duplicazione dell'operato svolto dall'apposito reparto dell'Arma dei Carabinieri istituito ai sensi della legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, sia in termini di militarizzazione totale del sistema dei controlli.

Avviandosi alla conclusione dichiara di ritenere opportuno delegare in via esclusiva al SIAN - così come si fa col decreto-legge - l'esecuzione dei controlli sull'erogazione dei contributi, derivanti sia da regolamenti comunitari, sia da piani di sostegno o disposizioni nazionali. La proposta di totale regionalizzazione del sistema, con eliminazione della delega al SIAN, comporterebbe, a suo avviso, notevoli costi e difficoltà di gestione amministrativa. Eventualmente, in un'ottica di sempre maggiore collaborazione fra lo Stato e le amministrazioni locali, si potrebbe prevedere un'estensione del SIAN a livello delle Regioni e province autonome, mediante opportuni collegamenti di reti informatiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore RECCIA rileva anzitutto che il Governo in carica rappresentato dall'attuale maggioranza, ha ripresentato - senza tener conto delle proposte emendative della Commissione - un decreto-legge emanato dal precedente Governo, supportato da maggioranza diversa. Osservato quindi che ci si trova in una situazione politica particolare, auspica che i lavori della Commissione possano svolgersi in modo da impedire che quanto fatto al Senato venga poi vanificato alla Camera dei deputati; chiede, con riferimento ai vari regolamenti previsti nel provvedimento, come faranno gli agricoltori a sapere in che modo dovranno comportarsi per chiedere e ricevere le provvidenze previste a livello nazionale e comunitario e sottolinea che non sono stati ancora erogati i

contributi al reddito degli agricoltori di Caserta e della Puglia, mentre nè al Ministero nè all'EIMA sono stati in grado di rispondere in merito ad aiuti relativi al 1992.

Ribadito che occorre semplificare la lunga catena di uffici e di microorganismi competenti ai quali l'agricoltore è continuamente costretto a rivolgersi, auspica che si istituisca uno «sportello verde» che sia in grado di provvedere tempestivamente e non si insista eccessivamente sul problema dei controlli tramite Carabinieri o Guardia di Finanza, come se il problema principale fosse quello di meglio disporsi a condannare dei colpevoli.

Conclude sottolineando che le grosse strutture produttive rappresentano l'80% dei fruitori dell'EIMA e auspicando un sereno esame del provvedimento che soddisfi pienamente gli interessi del mondo agricolo.

Il senatore BORRONI - premesso che si discute dell'EIMA dal giugno dello scorso anno, dopo aver licenziato per l'Assemblea un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'AIMA, approvato dalla Camera dei deputati - rileva il rischio che ora si proceda in modo confuso, come si desume da alcune non appropriate argomentazioni. Precisa quindi che gli agricoltori protestano non per gli emendamenti al decreto-legge ma perchè l'EIMA finora ha funzionato male, e che la magistratura è intervenuta perchè la stessa AIMA ha consentito il proliferare di frodi e di sprechi. Si tratta ora di rendere l'ente più efficace e capace di rispondere alle esigenze degli agricoltori e di dare vita ad un sistema che non consenta più frodi nè sprechi.

Circa il confronto che da dieci mesi viene portato avanti su alcuni aspetti politico-istituzionali, il senatore Borroni evidenzia che con gli emendamenti presentati al decreto-legge (che fa risuscitare la vecchia AIMA) s'è inteso affermare un principio di coinvolgimento delle Regioni, lasciando ad una fase successiva le modalità di realizzazione del decentramento.

Annuncia quindi che si limiterà a presentare undici emendamenti per facilitare una rapida conclusione dell'esame in Commissione e rinviando all'Assemblea ulteriori eventuali approfondimenti; chiede che si precisi su quali punti si voglia trovare un'intesa (tali punti non emergono nè dalla relazione nè dall'intervento del senatore Reccia) e conclude auspicando - anche in riferimento alla mancata discussione in Assemblea dei disegni di legge licenziati dalla Commissione - che si superi la sfiducia del mondo agricolo anche dando concreta conferma che al Senato si lavora.

Il senatore DI MAIO fa rilevare che la riproposizione, nel decreto-legge, della norma sulle agenzie di controllo costituite come s.p.a. conferma le storture avutesi finora. L'Agecontrol - egli aggiunge - non ha tradotto in pratica i poteri di controllo previsti dalla normativa; pieno esercizio di tali poteri potrà essere assicurato con la Guardia di Finanza. Si riserva infine di illustrare meglio tali aspetti in sede d'esame degli emendamenti.

Il senatore CUSIMANO premette di trovarsi in difficoltà di fronte ad un decreto-legge che è stato presentato da un Governo nel quale non

si riconosce, e che reitera, tale e quale, un testo emanato dal precedente Governo, da lui sostenuto. Ribadito quindi che il precedente Governo aveva recepito le modifiche della Commissione ai primi otto articoli, fa osservare al senatore Borroni che gli agricoltori non si oppongono agli emendamenti perchè non ne sono a conoscenza, mentre vogliono che funzioni l'ente.

Rileva poi che è stato il ministro Poli Bortone ad introdurre nel decreto-legge le novità richieste dalla Commissione e si dice d'accordo a procedere con celerità purchè si accettino determinate impostazioni come quelle illustrate da relatore Bucci specie per i controlli, a proposito dei quali egli ritiene necessario tener conto delle reazioni dell'Arma dei Carabinieri di fronte al ruolo attribuito alla Guardia di Finanza.

Si dice quindi disponibile a discutere per definire uno strumento agile, che risponda alle esigenze di tutte le forze politiche. Occorre, egli aggiunge, consentire democraticamente (anche se, a suo avviso, i regolamenti delle due Camere non vanno in tale direzione) alle minoranze di esprimere le proprie posizioni, fermo restando che nessuno dovrebbe rimanere attaccato alla propria tesi.

Avviandosi alla conclusione, invita a riflettere sulla proposta che, all'inizio della legislatura, venne illustrata dai rappresentanti della Confagricoltura: lasciare all'agricoltore la responsabilità civile e penale di denunciare e chiedere quanto ritiene di sua spettanza.

Il presidente FERRARI, in ordine al suggerimento del senatore Cusimano, invita a riflettere su quanto proprio in questo periodo sta succedendo in merito alla recente legge sulle quote di produzione del latte, che prevede l'autocertificazione: uno strumento, quest'ultimo, introdotto proprio per facilitare il soddisfacimento dei diritti dei produttori agricoli, ma che viene contestato da una circolare ministeriale.

Il senatore BORGIA dichiara di prendere atto di talune valutazioni sensate emerse nel dibattito (ritiene che il senatore Cusimano non abbia tutti i torti) e concorda sull'opportunità di procedere con tutti gli strumenti messi a disposizione da un sistema democratico, così come sostiene anche il senatore Borroni.

Detto d'accordo ad andare avanti celermente, pone l'accento sul problema dei controlli e sulla necessità di procedere badando essenzialmente alle linee di politica agricola da seguire.

Conclude auspicando che si raccolgano le congruità politiche emerse.

Replicando agli intervenuti, il relatore BUCCI puntualizza che i problemi di maggiore discussione su cui riflettere attengono al sistema dei controlli, alle modalità di attuazione, ai contrasti che provengono dalle competenze attribuite all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

Il senatore BORRONI, invita il relatore Bucci a verificare i seguenti dati: nel 1993 sono state effettuate operazioni di controllo per 9 miliardi di lire dall'Agecontrol, per 6 miliardi dai Carabinieri, per 4 miliardi dal Corpo forestale dello Stato, per 191 milioni dall'Ispettorato centrale repressione frodi e per 174 miliardi dalla Guardia di Finanza.

Il relatore BUCCI osserva che si tratta di vedere in quale fase dell'iter di controllo sono intervenuti i suddetti organismi.

Il sottosegretario BIANCO, premesso che è intenzione del Governo trovare un sistema assolutamente funzionale al servizio degli agricoltori, auspica che questa sia l'ultima reiterazione del decreto-legge sull'EIMA e ritiene che il testo presentato - collegialmente voluto dal Governo - debba essere mantenuto, finchè non deciderà diversamente il Parlamento nell'esercizio dei suoi poteri sovrani.

Ricorda le obiezioni a suo tempo avanzate dal Governo sugli emendamenti e assicura comunque la disponibilità ad una verifica costruttiva delle modifiche che la Commissione ritenesse di proporre.

Il presidente FERRARI propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di domani: concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLE QUOTE DI PRODUZIONE DEL LATTE
(A007 000, C09ª, 0037ª)*

Il senatore ROBUSTI in relazione a quanto recentemente fatto presente - in riferimento ad una sua interrogazione - dal rappresentante del Governo sull'attuazione della legge n. 46 del 1995, concernente le quote del latte, chiede di conoscere esattamente quali rilievi sono stati avanzati dalla Commissione della Comunità europea. Chiede inoltre di conoscere la posizione del Governo circa la valenza della circolare emanata il 31 marzo scorso dal Ministero delle risorse agricole sulla predetta materia.

Il sottosegretario BIANCO, nell'accogliere la richiesta, assicura che rappresenterà al Ministro la necessità di venire a rispondere in Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, premesso che domani alle ore 14,30 il relatore sul disegno di legge dell'EIMA avrà un incontro informale con il personale dell'Agecontrol, al quale sono invitati i rappresentanti dei Gruppi, avverte che l'inizio della seduta della Commissione di domani è anticipato alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,55.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARPI*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C10ª, 0029ª)

Il presidente CARPI ricorda che, nella seduta del 29 marzo, la Commissione aveva deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 451 e 698, recanti norme sul sistema di certificazione. Successivamente il senatore Cormegna - non presente alla predetta riunione - aveva motivato la sua contrarietà al riguardo, non già per motivi di merito ma per un radicale dissenso nei confronti della Presidenza del Senato che ha disposto la convocazione dell'Assemblea, nonostante gli impegni della campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali.

Il Presidente, preso atto della volontà espressa dal senatore Cormegna, rammenta che le decisioni sul programma dei lavori sono assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento; propone quindi che l'esame dei menzionati disegni di legge - tenuto conto dell'assenza del sottosegretario Zanetti, causata da un grave lutto familiare - abbia luogo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa elettorale. Suggestisce, inoltre, l'opportunità di acquisire i pareri delle Commissioni consultate in ordine al disegno di legge n. 1138, prima di riprenderne l'esame. Quanto al disegno di legge n. 973, infine, egli avverte che è pervenuta una richiesta dell'Associazione nazionale italiana industrie grafiche per essere ascoltata prima che il suo esame venga concluso; prospetta pertanto l'opportunità di prevedere un'apposita audizione, da svolgersi in sede informale, nel corso della giornata di domani.

Dopo un breve dibattito la Commissione, preso atto delle dichiarazioni rese dal Presidente, accoglie unanime le sue proposte.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- (260) DANIELE GALDI : Norme per il diritto al lavoro dei disabili**
(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili
(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»
(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore, senatore MANFROI, annuncia che i lavori del Comitato ristretto sui provvedimenti in esame sono quasi ultimati e che si rende necessaria soltanto un'ultima revisione del testo unificato già elaborato dal Comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (203) BETTONI BRANDANI ed altri: Mutualità volontaria integrativa**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 28 marzo 1995.

Interviene per primo il senatore MULAS, il quale sottolinea innanzitutto come la materia concernente la previdenza sia già disciplinata dal decreto legislativo n. 124 del 1993 e come le trattative in corso con il Governo sulla riforma pensionistica stiano prendendo in esame l'esten-

sione e la riforma del suddetto decreto legislativo. Pertanto, la proposta in esame - per tutta la parte riferentisi alla previdenza - potrà essere esaminata quando perverrà al Parlamento la proposta di legge governativa sulla riforma pensionistica e sulla previdenza integrativa. Diversa è la considerazione per alcune norme contenute nell'articolo 2 che ben possono rientrare nei compiti degli organismi di mutualità volontaria. Esprime quindi forti riserve sulle lettere e), f), g), h) dell'articolo 2, che trasformerebbero di fatto le mutue in istituti di credito senza la previsione di norme di salvaguardia per gli assicurati. Esprime in conclusione un parere negativo sugli aspetti appena ricordati proponendo di limitare le norme solo alle integrazioni sanitarie e di trasferire la vigilanza su questi organismi ad un ente più specializzato e meno burocratico del Ministero del lavoro, quale l'ISVAP.

Prende quindi la parola il senatore SPISANI, che esprime alcune perplessità sul provvedimento in quanto poco chiara appare la definizione giuridica degli enti di mutualità volontaria, in considerazione della delicatezza dei settori in cui essi possono intervenire. Sia gli interventi nel settore sanitario che in quello pensionistico dovrebbero infatti armonizzarsi con quelli già realizzati da altri enti. Fermo restando il principio di solidarietà, sottolinea infine la necessità che vi sia una più precisa definizione della disciplina fiscale di questi enti.

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

(56) MANIERI ed altri: Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro

(Rinvio del seguito dell'esame)

Sussistendo il problema del reperimento delle risorse per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, il sottosegretario LISO chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono il relatore, senatore SPISANI, e i senatori MANZI e DE GUIDI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1030) PREIONI: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 14 febbraio 1995.

Il relatore, senatore GRUOSSO, informa la Commissione sugli elementi acquisiti dall'Ufficio di Presidenza mediante le audizioni informali dei rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e procuratori e dell'Associazione degli avvocati anziani sottoli-

neando come le posizioni di questi soggetti siano piuttosto divergenti. I primi ribadiscono infatti l'insostenibilità, sia sul piano dei principi che su quello economico, delle norme contenute nel provvedimento, mentre i secondi invocano un principio di solidarietà intergenerazionale e la sostenibilità economica del disegno di legge dato l'avanzo di bilancio della Cassa. Dichiarando di condividere le preoccupazioni dei rappresentanti della Cassa, ma di comprendere anche la situazione degli avvocati anziani, che sono peraltro in numero assai ristretto, il Relatore prospetta la possibilità di trovare un punto di equilibrio fissando l'aumento della loro pensione non più a lire 2.500.000, ma a lire 2.000.000.

Il sottosegretario LISO chiede di avere del tempo a disposizione per poter acquisire elementi grazie ai quali possa replicare nel modo più completo. Si dichiara tuttavia fin d'ora piuttosto perplesso sul provvedimento, in quanto riterrebbe opportuno acquisire prima gli orientamenti generali della futura riforma del sistema pensionistico, onde evitare interventi asistematici in un settore così delicato.

Sulla questione si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori MANZI e PUGLIESE e il relatore GRUOSSO.

Interviene quindi la senatrice DANIELE GALDI che, dichiarandosi favorevole all'impostazione del rappresentante del Governo, ritiene necessario tener conto della riforma complessiva del sistema previdenziale prima di approvare un provvedimento, che incide peraltro sul bilancio di un Ente previdenziale da poco privatizzato, come la Cassa degli avvocati.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore DE LUCA che ritiene indispensabile verificare prioritariamente se la riforma del sistema previdenziale, in fase di elaborazione, sarà o meno neutrale nei confronti degli Enti previdenziali privatizzati.

Anche il Presidente SMURAGLIA giudica opportuno che il rappresentante del Governo acquisisca gli elementi necessari ad una completa valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(131) SALVATO ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 febbraio 1995.

Il relatore, senatore CARNOVALI, illustra due emendamenti al disegno di legge n. 562 volti ad apportare la copertura finanziaria al provvedimento, facendo presente che occorrerà attendere il parere della Commissione bilancio prima di poter procedere all'ulteriore esame dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 562**Art. 1.**

Aggiungere il seguente comma:

«3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.»

1.1**IL RELATORE**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996 e in lire 275 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

1.0:1**IL RELATORE**

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità CONDORELLI.**La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE***(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco****(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco****(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, nel testo unificato proposto dalla relatrice, sospeso nella seduta del 22 marzo 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella seduta del 22 marzo si è conclusa la discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e che pertanto si passerà all'esame degli emendamenti presentati al testo unificato proposto dalla relatrice Bettoni Brandani.

Ha quindi la parola il senatore XIUMÈ che, illustrando l'emendamento 2.1, sottolinea che la laurea breve in informazione farmaceutica ha come unico sbocco lavorativo proprio l'attività di informazione scientifica del farmaco; è quindi necessario, a suo avviso, stabilire i requisiti per l'iscrizione al relativo Albo, eventualmente prevedendo a tale fine una corsia preferenziale per coloro che sono in possesso della suddetta laurea breve, nonchè un limite temporaneo alle nuove iscrizioni all'Albo per coloro che conseguono tale tipo di diploma universitario in altre facoltà; dà inoltre per illustrato l'emendamento 2.2.

La relatrice BETTONI BRANDANI, dopo aver dato preliminarmente conto delle proposte di coordinamento nn. 1 e 2 dirette a indicare uniformemente nel testo le espressioni «informazione medico scientifica del farmaco» e «informatore medico scientifico del farmaco», esprime alcune osservazioni al fine di chiarire la portata complessiva degli emendamenti a sua firma, che si configurano come una proposta organica. Quanto al profilo formativo disciplinato dall'articolo 2, condivide l'emendamento 2.1 del senatore Xiumè, peraltro di analogo tenore al proprio emendamento 2.3, per quel che riguarda il riconoscimento dei diplomi di laurea breve per l'attività di informazione scientifica già sancito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993; concorda altresì con il riferimento, contenuto sempre nell'emendamento 2.1, alla informativa sulla concedibilità di un farmaco a carico del sistema sanitario nazionale, preannunciando una riformulazione in tal senso del suo emendamento 2.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti, a sua firma, all'articolo 17 che disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo, la relatrice Bettoni Brandani, dopo aver dato conto brevemente degli emendamenti 17.2 e 17.3, (quest'ultimo diretto ad evitare il rischio di votazione plurima per coloro che non hanno la cittadinanza italiana), nonché degli emendamenti 17.5 (concernente il requisito del possesso del titolo di studio) e 17.4 (relativo al conseguimento dell'idoneità), si sofferma sulla questione relativa alla introduzione di corsi di formazione per gli informatori scientifici; rileva al riguardo che - ferma restando la necessità del superamento dell'esame di abilitazione - appare preferibile finalizzare i corsi di formazione all'aggiornamento professionale e pertanto prevederli con cadenza periodica, anziché configurarli come propedeutici ai fini dell'abilitazione, come previsto in altre proposte. In proposito, rileva che l'attribuzione della competenza sull'organizzazione dei corsi in parola al Ministero della sanità, a suo avviso, potrebbe implicare problemi di copertura finanziaria e pertanto sembra opportuno che il Ministero svolga esclusivamente funzioni di coordinamento in materia.

La relatrice Bettoni Brandani infine dichiara di concordare con l'esigenza di un regime transitorio, esigenza cui rispondono gli emendamenti presentati all'articolo 24, ritenendo però preferibile, come previsto nel proprio emendamento 24.1, fare riferimento, in attesa delle disposizioni attuative sull'esame di abilitazione, al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 541 del 1992.

Sulla proposta della relatrice Bettoni Brandani si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore XIUMÈ (che ribadisce l'importanza dell'abilitazione e della formazione professionale da non riservare alle industrie di settore), il senatore GALLOTTI (il quale si dichiara perplesso sulla previsione dell'esame di idoneità), il senatore DIONISI (il quale dichiara di concordare con l'esigenza di individuare un *iter* formativo e di prevedere un esame di idoneità, postulati dall'istituzione di una nuova professione), nonché, infine, la senatrice MODOLO (che ribadisce a sua volta la necessità di definire l'iter formativo e professionale della categoria, coerentemente con l'iscrizione in un albo professionale).

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

(116) SALVATO ed altri: *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(1070) PIETRA LENZI ed altri: *Regolamentazione della fecondazione assistita*

(1394) MANCINO ed altri: *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(1550) ALBERTI CASELLATI: *Norme in materia di procreazione assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo 1995.

In via preliminare il Presidente ALBERTI CASELLATI avverte che è stato presentato ed assegnato alla Commissione un ulteriore disegno di legge in materia di inseminazione artificiale (A.S. n. 1501), di iniziativa del senatore Roveda, che verrà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani mercoledì 5 aprile.

Quindi, in sede di discussione generale, prende la parola il senatore SERRA, che, dopo aver espresso una valutazione positiva sul codice di autoregolamentazione in materia di procreazione assistita adottato dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici, in quanto è stato attentamente considerato il carattere terapeutico della fecondazione artificiale in caso di accertate difficoltà di procreazione da parte della coppia, richiama l'attenzione sulla necessità di utilizzare una terminologia più comprensibile per il cittadino, facendo eventualmente riferimento all'inseminazione all'interno della coppia coniugale o con apporto esterno alla stessa. Infine ribadisce le proprie perplessità in merito all'utilizzazione di gameti di persone defunte, nonché sulla maternità surrogata, per le implicazioni medico-legali, nonché relative ai diritti di successione, ritenendo ammissibile peraltro la conservazione dei gameti limitatamente al tempo necessario ed al solo fine di effettuare l'inseminazione.

Il senatore MANARA esprime viva preoccupazione per l'enorme sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, la cui finalità esclusivamente terapeutica va ribadita con forza, in quanto deve essere considerata solo come mezzo correttivo di situazioni di infertilità della coppia, senza artificiose alterazioni. In proposito cita le complicanze e i rischi collaterali alle tecniche di procreazione assistita enumerati nel Rapporto finale della Commissione di studio per la procreazione medico assistita, quali ad esempio i concepimenti multipli, l'aumento dell'abortività, il raddoppio delle gravidanze extrauterine, la mortalità in utero, le malformazioni fetali nonché, da ultimo, le implicazioni psicologiche e relazionali di tali pratiche. Il senatore Manara sottolinea che in ogni caso le relative tecniche devono rispettare in via prioritaria i diritti del

nascituro, e per questo la regolamentazione, a suo avviso, dovrà essere il più restrittiva possibile. In conclusione, pur esprimendo apprezzamento per il tentativo della Federazione nazionale degli ordini dei medici di stabilire delle regole per gli operatori che si occupano di procreazione assistita, il senatore Manara auspica che si possa giungere in tempi brevi ad una legislazione completa e chiara sulla materia, in modo da colmare l'enorme ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi europei. Poichè inoltre i poteri di controllo degli ordini dei medici sono limitati e spesso non efficaci per prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti devianti, sarebbe opportuno, a suo avviso, che l'attività dei centri per la procreazione medico assistita venisse sospesa temporaneamente, in attesa del varo della disciplina generale della materia.

Il senatore XIUMÈ, nel concordare con i divieti posti dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici in merito alla maternità surrogata, alla fecondazione eterologa, alla fecondazione di donne ultracinquantenni, nonchè all'utilizzazione di gameti di persone defunte e condividendo altresì la necessità che il ricorso alla procreazione assistita non persegua in alcun modo finalità legate a pregiudiziali razziali o economiche, esprime, in particolare, perplessità in merito all'uso di gameti estranei alla coppia, ritenendo tale tecnica non solo contraria alle leggi di natura, ma altresì al dettato costituzionale. In conclusione del suo intervento, il senatore Xiumè, dopo aver ricordato che dall'elevato numero di aborti e di richieste di fecondazione assistita emerge una carente considerazione per lo *status* dei nascituri, esprime l'avviso che si debba evitare di cercare di piegare le leggi di natura alla volontà degli uomini, e che si faccia ricorso alle tecniche di procreazione assistita, soltanto dopo aver sperimentato senza successo tutti gli altri mezzi a disposizione per risolvere l'infertilità della coppia, purchè stabile, anche se non obbligatoriamente legata da vincolo coniugale.

Il senatore TORLONTANO, pur ribadendo le osservazioni critiche precedentemente espresse sulla capacità degli ordini dei medici di adottare e far rispettare un codice di autoregolamentazione (valutazione questa, che vale in considerazione della passata esperienza, dovendosi registrare una inversione di tendenza), dà atto comunque che il codice di autoregolamentazione adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici si richiama ad alcuni principi, ampiamente condivisibili, quali la centralità dello *status* del nascituro, la necessità che la richiesta di ricorso alle tecniche di fecondazione assistita venga effettuata da una coppia stabile e che, comunque, l'età della possibile madre non superi i cinquanta anni.

Il senatore PETRUCCI, nel rilevare come il codice deontologico adottato dall'Ordine dei medici affronti solo alcuni aspetti dei problemi implicati dalla procreazione assistita, sottolinea come in tale campo l'accelerato sviluppo delle tecniche, diversamente da quanto avvenuto in altri settori interessati da problemi di coscienza, abbia anticipato l'evolversi, su tale tematica, di una sensibilità diffusa nel Paese e nel costume.

Sottolineato come la procreazione assistita abbia prodotto una «medicalizzazione» dell'atto procreativo, fa rilevare l'esigenza di non limi-

tare l'approfondimento ai soli profili sanitari, se non si vuole realizzare una riflessione incompleta; sottolinea inoltre che, per effetto dell'aumentata domanda di ricorso a tali tecniche, l'intervento del legislatore - se si legifera secondo uno schema troppo rigido - corre il rischio di essere presto superato dalla realtà. Nel dichiarare di convenire sull'ipotesi prospettata dal senatore Carella sulla definizione di una legislazione di cornice, richiama l'attenzione sulle implicazioni di carattere psicologico prodotte dalle nuove tecniche sul versante delle famiglie, che possono divenire famiglie a rischio; quanto, infine, alla possibilità di prevedere la richiesta della donna a ricorrere a tali nuove tecniche procreative, ricorda conclusivamente che il quadro legislativo comparato offre soluzioni molto diversificate.

Il senatore DIONISI osserva come i recenti sviluppi della scienza nel settore della procreazione assistita richiedono al legislatore una approfondita capacità di riflessione di fronte a problemi inquietanti e inediti attinenti al rapporto fra l'uomo e la scienza e alle nuove prospettive che si aprono per l'umanità.

È da tutti avvertita l'esigenza che la collettività si dia delle regole nel settore della bioetica, come ha ricordato anche il Papa nell'ultima, recentissima Enciclica: si tratta peraltro di contemperare l'esigenza di stabilire delle certezze sul piano giuridico con quella di non bloccare la ricerca scientifica. Di fronte all'evoluzione in atto del costume, indotta anche dallo sviluppo tecnologico, il senatore Dionisi sottolinea l'esigenza che il Parlamento elabori un intervento legislativo adeguato ai tempi, senza delegare ad altri soggetti, sia pure rappresentativi della categoria medica, il compito di dettare regole in una materia così delicata. Sottolineata infine l'esigenza che il nuovo quadro legislativo tenga conto della differenziata platea di soggetti da tutelare rispetto alle nuove tecniche, si sofferma sulle implicazioni poste dai nuovi modelli familiari, nonché dalla «frantumazione» del diritto alla procreazione in una possibile pluralità di soggetti, alla luce dell'obiettivo di coniugare una riflessione più approfondita sulla condizione delle donne, coinvolte in prima persona in questo campo, con la tutela di tutti i soggetti coinvolti nelle nuove tecniche, quali le donne, i bambini, le famiglie e anche la società nel suo complesso.

Il senatore MARTELLI, nel dichiarare di convenire con le affermazioni svolte dal senatore Xiumè, sottolinea, in modo particolare, come il problema della procreazione assistita riguardi, non tanto i paesi del terzo e quarto mondo, quanto i paesi sviluppati dell'Europa e dell'America settentrionale, che presentano un basso tasso di natalità, il che costituisce un sintomo preoccupante.

Alla luce di tale considerazione il senatore Martelli sottolinea l'esigenza che, nell'affrontare un tema di così rilevante attualità e importanza, non si perda di vista l'esigenza di favorire comunque la ricerca in tale settore, dichiarandosi quindi a favore dell'adozione di un quadro legislativo da parte del Parlamento.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C12ª, 0012ª)*

Il Presidente ALBERTI CASELLATI avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 15,15, è integrato, relativamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 116, 1070, 1394 e 1550, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1501, vertente sulla medesima materia.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223-713-822**Art. 2.**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Possono esercitare la professione di informatori medico scientifici del farmaco i laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo biologico, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche nonchè coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea breve in materie attinenti le branche della medicina e che abbiano frequentato l'apposito corso di cui all'articolo 3 bis della presente legge e ne abbiano superato i relativi esami.

2. I possessori di laurea breve sono iscritti al corso previo esame di ammissione, mentre coloro che abbiano conseguito una laurea con normale corso di studi sono ammessi al corso su domanda, ferma restando per tutti l'obbligatorietà dell'esame abilitativo finale.

3. Gli informatori medico scientifici del farmaco in possesso dei requisiti di cui sopra, sono iscritti a domanda nell'apposito albo di cui all'articolo 15 della presente legge; portano a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicurano il periodico aggiornamento; devono inoltre informare i sanitari della concedibilità di un farmaco a carico del sistema sanitario nazionale (attuali fasce *a*), *b*) e *c*) e della attuale sospensione o cessazione della produzione del farmaco.

2.1

XIUMÈ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, essendo in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco e iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento».

2.3

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le altre: «Istituto superiore di sanità».

2.2

XIUMÈ

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, organizza ogni anno corsi semestrali preceduti da esami di ammissione, ove richiesto, e seguiti da esami di abilitazione necessari per le nuove iscrizioni all'albo degli informatori medico scientifici. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo degli informatori medico scientifici. A detti iscritti è fatto divieto di svolgere, per conto delle aziende, attività di vendita dei farmaci».

3.0.1

XIUMÈ

Art. 7.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'Università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.»

7.1

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e curare i rapporti fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono».

12.2

XIUMÈ

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per una qualificata e scientifica informazione e al comportamento deontologico degli informatori.»

12.3

XIUMÈ

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «..., nonchè disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco».

12.1

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Art. 13.

Dopo le parole: «sono rieleggibili» aggiungere in fine le seguenti: «solo una volta».

13.1

XIUMÈ

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea».

17.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «collegio» inserire le seguenti: «o, per gli stessi fini, l'elezione di domicilio nella circoscrizione del collegio, per coloro che hanno una cittadinanza diversa da quella italiana».

17.3

IL RELATORE

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2».

17.5

IL RELATORE

Dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«e) possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco rilasciato al termine del corso di formazione di cui all'art. 17-bis».

17.1

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«e) aver conseguito l'idoneità professionale a seguito di esame di abilitazione bandito dal Consiglio nazionale».

17.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. È istituito un corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

2. La durata, il programma formativo e l'organizzazione del corso sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

17.0.1

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. In sede di prima attuazione della presente legge possono essere direttamente iscritti all'albo, in deroga a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, i laureati che dimostrino di avere esercitato la professione di informatore medico scientifico da almeno un anno e di avere frequentato i corsi di aggiornamento e qualificazione aziendale oppure coloro che senza i prescritti titoli universitari dimostrino di avere esercitato la professione da almeno tre anni».

24.2

XIUMÈ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività in modo continuativo da almeno due anni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione».

24.3

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. Sino a quando non saranno emanate le disposizioni attuative sull'esame di abilitazione, il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 17 è sostituito da quello di aver svolto l'attività di informazione scientifica con i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

24.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Tutte le spese relative all'albo degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 e al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 sono esclusivamente a carico degli iscritti».

24.0.1

IL RELATORE

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 103, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO**

Proposta di coordinamento n. 1

Sostituire le espressioni «informazione farmaceutica» e «informazione scientifica» con la seguente: «informazione medico scientifica del farmaco».

Proposta di coordinamento n. 2

Sostituire l'espressione: «informatore scientifico del farmaco» con la seguente: «informatore medico scientifico del farmaco».

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

114ª SedutaPresidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Mastrobuono e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1497) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Si passa agli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo.

All'articolo 1 è riferito l'emendamento 1.1, che il senatore STANISCIÀ dà per illustrato.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, mentre il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 2.1, mentre il senatore MANIS fa proprio ed illustra l'emendamento 2.2.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4, auspicando che la nozione di residuo sia sostituito da quella di rifiuto recuperabile, conformemente alla *ratio* della normativa comunitaria in materia.

Il senatore STANISZIA illustra l'emendamento 2.5.

La senatrice MODOLO ravvisa uniformità tra il contenuto degli emendamenti 2.3 e 2.4 e quello dell'emendamento 2.1: concorda il senatore CARCARINO, che aggiunge la propria firma all'emendamento 2.1.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, mentre è contrario agli emendamenti 2.3 e 2.4. Si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento 2.2, mentre è contrario alla parte volta a sopprimere il titolo e la nota introduttiva dell'allegato 1. Sull'emendamento 2.5, si dichiara favorevole, pur rilevando che si pongono problemi di coordinamento con l'emendamento 2.1.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4; sull'emendamento 2.5 si rimette alla Commissione.

Il senatore STANISZIA dichiara di astenersi sull'emendamento 2.1, che, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Non facendosi osservazioni, il Presidente avverte che si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.2, secondo la ripartizione individuata dal relatore in sede di parere.

La prima parte dell'emendamento 2.2 è accolta dalla Commissione, che respinge invece la seconda parte del medesimo emendamento.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori STANISZIA e CARCARINO, la Commissione accoglie, quindi, l'emendamento 2.5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore STANISZIA illustra gli emendamenti 3.6, 3.4 e 3.5.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 3.6, cui prendono parte - esprimendo perplessità - i senatori MANIS, PAROLA e SPECCHIA, il relatore FANTE esprime parere contrario agli emendamenti 3.6 e 3.4; si dichiara invece favorevole agli emendamenti 3.5, 3.1, 3.2 e 3.3.

Il sottosegretario MASTROBUONO interviene ricordando la necessità di mantenere la previsione del concerto del Ministero dell'industria nelle norme riguardanti la sua funzione di vigilanza e di valutazione tecnica: la normativa ambientale esistente non ha mai risentito, ma anzi si è arricchita, dell'apporto di un'amministrazione atta ad esprimere una valutazione sull'attuabilità delle disposizioni legislative in materia.

Concorda il sottosegretario STELLA RICHTER, ricordando che l'interesse pubblico non può appiattirsi su esigenze di settore, ma emerge

da un equo contemperamento di interessi legislativamente protetti, come quello ambientale e quello industriale. Si rimette poi alla Commissione sugli emendamenti 3.6 e 3.4, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.1, 3.2 e 3.3. Il senatore STANISCIÀ ritira gli emendamenti 3.6 e 3.4.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.5.

Il senatore CARCARINO annuncia voto favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, dichiarando di aggiungervi firma.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.1.

Il senatore RONCHI, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 3.2, dissente dalle valutazioni espresse dal sottosegretario Mastrobuono, in quanto il concerto adottato nell'emanazione del decreto-legge non può costituire regola per l'introduzione di analoga procedura nell'emanazione delle norme attuative del decreto; attribuire al Ministero dell'industria un vero e proprio potere di veto, in materia, potrebbe anzi pregiudicare l'efficacia della politica ambientale.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5, e afferma che l'astensione del Gruppo Progressisti-Federativo, determinante per la reiezione dei precedenti emendamenti del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, determinerà una riconsiderazione dell'atteggiamento di quest'ultimo Gruppo nei confronti della conversione del decreto-legge.

Il senatore STANISCIÀ illustra gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.11, 4.6 e 4.7; dissente altresì da considerazioni eccessivamente penalizzanti nei confronti delle attività industriali, quando queste ultime non danneggino l'ambiente. Anche il concerto con il Ministero dell'industria risponde ad esigenze reali e sentite, per cui la sua eliminazione indiscriminata non incontra il favore del suo Gruppo.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.3, giudicando in senso negativo il comma 4 dell'articolo 4: è fondamentale mantenere l'obbligo di garanzia, a favore dei privati e dello Stato, in caso di danni derivanti dalle attività produttive oggetto della norma.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.11, 4.6 e 4.7; si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.3.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.8: in proposito, suggerisce però ai proponenti una riformulazione che preveda la periodicità quadriennale della comunicazione, in

conformità con le scadenze comunitarie. Si rimette altresì alla Commissione sugli emendamenti 4.10, 4.12, 4.6 e 4.4; esprime parere contrario sugli emendamenti 4.9, 4.2, 4.11, 4.3, 4.5 e 4.7.

Il senatore CARCARINO annuncia voto favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5, dichiarando di aggiungervi firma.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 4.1.

Non facendosi osservazioni, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.8 e 4.9, in attesa della riformulazione che i proponenti si sono riservati di effettuare in base ai suggerimenti del Governo.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.2, 4.10, 4.12, 4.11, 4.3, 4.6, 4.4, 4.5 e 4.7.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore STANISCIÀ illustra gli emendamenti 5.9, 5.12, 5.10 e 5.11.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8; ribadisce altresì il giudizio negativo sull'eccessiva presenza, nel testo del decreto-legge, di procedure di concerto che coinvolgono il Ministero dell'industria.

Dissentono da quest'ultimo giudizio i senatori NAPOLI e GRIPALDI, secondo i quali un miglioramento della legislazione ambientale non può prescindere dall'apporto tecnico del Ministero dell'industria. Il senatore PAROLA giudica indispensabile un miglioramento dei processi produttivi, secondo priorità ambientali alle quali si ispira la *ratio* del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario MASTROBUONO ribadisce il fondamento di tecnica amministrativa che è alla base della previsione dei concerti con il suo Dicastero.

Il relatore FANTE, nell'auspicare la fine di quella che non va considerata una polemica ma una sollecitazione al Ministero dell'industria ad una maggiore disponibilità ad accogliere proposte innovative di salvaguardia ambientale, ricorda però che ciò non avvenne nell'Assemblea del Senato in sede di esame di un emendamento - riferito al disegno di legge n. 1421 - sulla subsidenza costiera in Adriatico. Esprime poi parere contrario agli emendamenti 5.9, 5.12, 5.10 e 5.11; si dichiara invece favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 5.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.10, 5.5, 5.11 e 5.6; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.2, 5.12, 5.7 e 5.8.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 5.9 e 5.1.

La Commissione conviene sull'emendamento 5.2, risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 5.12.

Il senatore CARCARINO dichiara voto favorevole sugli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, annunciando di apporvi la propria firma.

La Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.10.

La Commissione conviene sull'emendamento 5.5; indi sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 5.11, 5.6, 5.7 e 5.8.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore STANISCIÀ dà per illustrato l'emendamento 6.7.

Il senatore RONCHI illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2; ritira invece l'emendamento 6.6.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5: su quest'ultimo emendamento invita i componenti della Commissione a convergere, allo scopo di segnalare la permanente attenzione del legislatore alla lotta alla criminalità organizzata, che in talune zone del Paese è coinvolta nel traffico illecito di traversine ferroviarie inutilizzate. Il senatore MANIS accoglie l'invito ed aggiunge la propria firma all'emendamento 6.5, che affronta una tematica resa urgente dal pericolo derivante dal frequente stoccaggio di materiale pericoloso non più utilizzato.

Il relatore FANTE esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.7, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.5; si dichiara invece contrario all'emendamento 6.4.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.7, 6.2 e 6.4; si dichiara contrario invece sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5.

La Commissione conviene a maggioranza, con separate votazioni, sugli emendamenti 6.7, 6.1, 6.2 e 6.3.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 6.4.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 6.5.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7.

Il senatore STANISCIÀ dà per illustrato l'emendamento 7.1, sul quale il relatore FANTE si rimette alla Commissione, mentre il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1497

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Coerentemente con il dettato delle direttive di cui al comma 1 e con il Programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, adottato con la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993, è attribuita priorità alle misure di riduzione all'origine dei rifiuti. A tal fine, il Ministro dell'ambiente, previa istruttoria condotta dal comitato tecnico-scientifico sullo smaltimento rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, destina gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987, alle imprese che modifichino i processi produttivi e prodotti al fine di renderli meno inquinanti».

1.1

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono definiti:

a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) residuo: rifiuto derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;

c) residui pericolosi: i residui che:

1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con concentrazioni

superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili «tossici e nocivi» ai sensi della lettera a);

3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;

4) possiedano una delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

d) raccolta di residui: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;

e) trasporto di residui: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

f) stoccaggio di residui: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo;

g) trattamento di residui: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

h) riutilizzo di residui: attività di recupero previste nell'allegato II-B della direttiva 91/156/CEE e operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime;

i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

l) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno della medesima area in cui si svolgono attività di produzione;

m) materiali quotati: materiali con una qualificazione merceologica riconosciuta e che hanno un mercato».

2.1

RONCHI, FALQUI

All'allegato richiamato dal comma 1, nella categoria: «Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava» aggiungere la seguente voce: «fanghi e residui della lavorazione di pietre da taglio e marmi».

Conseguentemente, sopprimere, all'inizio dell'allegato 1, le parole da: «Elenco dei Rifiuti» fino alla fine del punto 8 della nota introduttiva.

2.2

D'ALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) residuo: rifiuto suscettibile di essere utilizzato per qualsiasi attività di recupero».

2.3

CARCARINO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «residuo» con le seguenti: «rifiuto recuperabile».

Conseguentemente, in tutto il testo del decreto, ove ricorra, la parola: «residuo» è sostituita con le seguenti: «rifiuto recuperabile».

2.4

CARCARINO

Dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) impianti fissi di trattamento di residui inerti: impianti strutturali in diverse sezioni stabili ed interconnessi per la macinazione, la separazione delle frazioni metalliche e di isolanti e la selezione dei prodotti finali ivi compresa la fase di abbattimento delle polveri e dei rumori;

l-ter) semilavorato: materie in fase di trasformazione fisica e/o chimica attuata per ottenere un prodotto finito».

2.5

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le frasi: «alle attività finalizzate al riutilizzo...» con la frase: «ai residui ed alle attività finalizzate al riutilizzo...».

3.6

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la frase: «attività di riutilizzo...» con la frase: «residui ed attività finalizzate al riutilizzo».

3.4

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria e della sanità, sono fissate le condizioni, le modalità e gli eventuali incentivi necessari a consentire l'esclusione di cui al comma precedente per le minori imprese, quali definite dalla normativa vigente, che attivino impianti consortili per il riutilizzo dei residui di cui al presente decreto».

3.5

STANISCLA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Sopprimere il comma 2.

3.1

RONCHI, FALQUI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del seguente decreto i materiali con una precisa qualificazione merceologica e con un mercato, quotati in borse merci o listini mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria ed artigianato, individuati nell'elenco dell'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA)».

3.2

RONCHI, FALQUI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994. In sede di prima applicazione il decreto di cui al presente comma è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.3

RONCHI, FALQUI

Art. 4.

Nella rubrica, dopo la parola: «trasporto» aggiungere la seguente: «interno».

4.1

RONCHI, FALQUI

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441», sostituire le parole: «annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività» con le seguenti: «prima di iniziare l'attività».

Conseguentemente al secondo periodo, sopprimere le parole: «nei termini previsti».

4.8

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. La comunicazione di cui al comma 1, va ripetuta in caso di modifica dei dati, contenute nella comunicazione, indicate nel medesimo comma».

4.9

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 2, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Le modalità di versamento e di destinazione sono fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente che aggiorna, sempre con proprio decreto, l'entità del versamento a carico delle ditte esercenti l'attività».

Conseguentemente il comma 6 è abrogato.

4.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno sia da chi ha già effettuato la comunicazione, sia da chi la debba ancora effettuare».

4.10

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 3, aggiungere, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1978, n. 627», le parole: «o, in mancanza, di altro documento equipollente».

4.12

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «dal quale opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati», con le seguenti: «ovvero da formulari di identificazione di beni viaggianti nei casi di specifiche disposizioni di esenzione del documento di cui sopra dai quali devono risultare i seguenti dati:».

4.11

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Sopprimere il comma 4.

4.3

CARCARINO

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «ovvero in applicazione di accordi volontari sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione».

4.6

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dei residui inerti non pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).».

4.4

RONCHI, FALQUI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.5

RONCHI, FALQUI

Al comma 5, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «nonchè dei residui destinati al riutilizzo provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali e regionali in attuazione dei piani di gestione o da specifici accordi volontari».

4.7

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «prima di iniziare l'attività».

5.9

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La Regione, la provincia autonoma o la provincia delegata» inserire le seguenti: «, nei successivi sessanta giorni dalla ricezione della relazione.».

5.1

CARCARINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può vietare» con la seguente: «vieta».

5.2

CARCARINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «imporre» con la seguente: «imporre».

5.12

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 1, dopo il penultimo periodo inserire i seguenti: «chiunque, ai sensi del presente decreto, effettui operazioni di riutilizzo o trattamento di residui pericolosi, deve richiedere apposita autorizzazione alla Regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma. La Regione, la provincia autonoma o la provincia delegata accolgono o respingono la richiesta di autorizzazione entro 120 giorni dal suo ricevimento».

5.3

RONCHI, FALQUI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità».

5.4

RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è ripetuta in caso di modifica dei dati, contenuti nella comunicazione, indicati nel medesimo comma».

5.10

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Il Ministro dell'Ambiente con proprio decreto stabilisce modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma».

5.5

RONCHI, FALQUI

Al comma 3, aggiungere la frase: «, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno sia da chi ha già effettuato la comunicazione, sia da chi deve effettuarla».

5.11

STANISCIA, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto della salute, dell'ambiente e della normativa comunitaria, nonché delle norme del presente decreto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1 del medesimo. Dette modifiche sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.6

RONCHI, FALQUI

Al comma 5 sostituire le parole: «residui non tossici e nocivi» con le seguenti: «residui non pericolosi».

5.7

RONCHI, FALQUI

Al comma 6, sostituire le parole: «residui tossici o nocivi o pericolosi» con le seguenti: «residui pericolosi».

5.8

RONCHI, FALQUI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo» con le seguenti: «con riferimento alle materie prime corrispondenti e a quelle presenti nel residuo».

6.7

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

Al comma 2, sostituire dalle parole: «ove per le particolari» fino a: «in via generale» con le parole: «con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto col Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)».

6.1

RONCHI, FALQUI

Al comma 4, sostituire le parole: «tossici e nocivi» con la seguente parola: «pericolosi».

6.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 4 sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.3

CARCARINO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «salvo motivata proroga» fino alla fine del comma.

6.4

CARCARINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Rimane inteso che i materiali recuperati ed avviati a riutilizzo classificati tossico-nocivi, fino a che non sono presi in carico dei soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi».

6.5

CARCARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei Ministri dell'Ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «del Ministro dell'Ambiente».

6.6

RONCHI, FALQUI

Art. 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attesa della entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dal comma 5, la garanzia finanziaria è prestata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa in conformità allo schema, in quanto applicabile, riportato dall'allegato 1) del decreto del Ministro dell'ambiente 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 2 giugno 1994; per la determinazione dell'ammontare della garanzia stessa si applicano la lettera c) dell'articolo 2, ed il comma 3 dell'articolo 3, del suddetto decreto 10 maggio 1994, la garanzia viene esclusa al verificarsi degli eventi descritti nel comma 2, del comma 4, del decreto 10 maggio 1994».

7.1

STANISCIÀ, BRUNO GANERI, DONISE, GIOVANNELLI, PAROLA, SICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0010ª)

In apertura di seduta, il presidente PELLEGRINO dà conto dei documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Desidera segnalare, in particolare, che il dottor Guido Salvini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, martedì scorso ha fatto pervenire il testo - non ancora definitivo perchè non ancora depositato - della sentenza-ordinanza conclusiva dell'inchiesta collegata alla strage di Piazza Fontana.

A tal proposito, su espressa e formale richiesta del Presidente, conseguente a talune riserve avanzate dal magistrato, il dottor Salvini ha precisato che il documento deve intendersi come coperto dal segreto istruttorio e, in quanto tale, riservato alla conoscenza dei soli membri della Commissione, ai quali - in base al regolamento interno della Commissione che regola il regime di pubblicità delle diverse categorie di atti - non sarà peraltro consentito estrarne copia fino al deposito in cancelleria, momento in cui i difensori saranno ammessi alla conoscenza del documento.

Informa infine che giovedì 30 marzo ha avuto luogo una riunione dei collaboratori della Commissione, da questa delegati a redigere bozze della relazione conclusiva sul terrorismo di sinistra, di destra e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Comunica che il prefetto SICA ed il ministro della difesa, generale Domenico CORCIONE, hanno restituito il resoconto stenografico delle loro audizioni tenutesi rispettivamente il 15 febbraio ed il 29 marzo 1995, apportandovi correzioni di carattere meramente formale.

Comunica altresì che il giudice Scarpulla ha fatto conoscere la sua indisponibilità ad assumere l'incarico di collaboratore della nostra Commissione.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI, GENERALE SERGIO SIRACUSA

(Viene introdotto il generale Sergio Siracusa, accompagnato dal colonnello Umberto Bonaventura).

La Commissione procede all'audizione del generale Sergio SIRACUSA sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica.

Il presidente PELLEGRINO invita il senatore Gualtieri, coordinatore del gruppo di lavoro «Ustica, Stragi e depistaggi», a formulare per primo i quesiti al generale Siracusa.

Il generale SIRACUSA, risponde, successivamente, ai quesiti posti dal senatore GUALTIERI, dal presidente PELLEGRINO, dai deputati FRAGALÀ, DEL GAUDIO, BONFIETTI, DORIGO e ZANI e dal senatore ARMANI.

(Durante l'audizione si svolgono alcuni passaggi in seduta segreta).

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il generale Siracusa, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22.

**COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA**

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera, all'unanimità, di proseguirli in seduta pubblica.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE:

- 1) Denuncia sporta dall'avvocato Giovanni Maria Piras**
- 2) Denuncia sporta dal signor Carmelo Cazzato**

Il **PRESIDENTE** ricorda che il Comitato è stato convocato per l'esame delle tre denunce sporte nei confronti del Presidente della Repubblica Scalfaro, presentate dall'avvocato Piras, dal signor Cazzato e dal signor Sandrini. Ricorda inoltre che il Comitato si è riunito nelle sedute del 9 e del 28 febbraio 1995 per esaminare le denunce sporte dal signor Cazzato e dall'avvocato Piras e che, nel corso della seduta del 28 febbraio 1995, nell'ambito della discussione generale, il senatore Russo ha formulato una proposta di archiviazione delle suddette denunce.

Il **PRESIDENTE** dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendoci iscritti a parlare, il **PRESIDENTE** propone l'archiviazione delle denunce sporte dal signor Cazzato e dall'avvocato Piras per manifesta infondatezza.

Il senatore **SCALONE**, in sede di dichiarazione di voto, comunica che i senatori aderenti al Gruppo di Alleanza Nazionale si asterranno dal voto in quanto, pur riconoscendo che nelle denunce non si ravvisano fatti, imputabili al Presidente Scalfaro, per i quali potrebbe ipotizzarsi il reato di attentato alla Costituzione, dal Comitato non è stata valutata la condotta politica tenuta dal Capo dello Stato nel corso del procedimento di formazione del Governo Dini.

Sull'ordine dei lavori prendono poi la parola la senatrice SCOPEL-LITI, che ritiene che il Comitato non è in numero legale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per i procedimenti d'accusa, perchè tale articolo si applica a suo avviso anche alla fase delle dichiarazioni di voto.

I senatori BRIGANDÌ e PELELLA, osservano invece che è errato confondere la fase delle dichiarazioni di voto con la fase attinente specificamente alle deliberazioni, ai fini del computo del numero legale, perchè le dichiarazioni di voto attengono alla discussione, per il cui svolgimento, secondo la prassi, è sufficiente la presenza di un terzo dei commissari.

Il PRESIDENTE afferma che l'accertamento della presenza della metà più uno dei commissari si rende necessaria solo al momento del voto.

Il senatore RUSSO si dichiara d'accordo con il Presidente.

Il senatore GARATTI dichiara che si asterrà dal voto sulla proposta di archiviazione delle denunce presentate dai signori Cazzato e Piras. Osserva infatti che sarebbe stato opportuno, da parte del Comitato, lo svolgimento di un'accurata indagine sull'attività svolta dal Presidente Scalfaro nel corso della formazione del Governo Dini. Conclude comunque osservando che non ritiene sussistenti gli estremi per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato.

Il senatore BRIGANDÌ ritiene che la denuncia presentata dall'avvocato Piras riguarda atti di carattere squisitamente politico posti in essere dal Presidente della Repubblica nella fase della formazione dell'attuale Governo. Fa presente che, a differenza di quanto affermato dall'avvocato Piras, il Governo Berlusconi non è stato espressione della maggioranza degli Italiani, bensì della maggioranza dei parlamentari che, nel corso della legislatura, ben possono modificare le loro idee e la loro posizione politica.

Non condivide inoltre l'ipotesi del denunciante circa la costituzione di un aggregato di forze politiche di centro-sinistra a sostegno del Governo Dini, aggregato che avrebbe dato vita al cosiddetto «ribaltone». Ricorda infatti che il Polo del Buon Governo è ricompreso tra le forze politiche che hanno accordato la fiducia al Governo Berlusconi.

Ritiene pertanto che tale denuncia non sia altro che amplificazione di precise idee politiche che vogliono ravvisare un accordo tra i movimenti della Lega Nord, del Partito Popolare Italiano e del Partito Democratico della Sinistra a sostegno del Governo Dini. Tale tesi non è però confermata dalle alleanze politiche che si sono realizzate in occasione delle prossime elezioni amministrative. Osserva inoltre che la circostanza che il Partito Popolare Italiano attualmente appoggi il movimento di Forza Italia viene a far cadere la costruzione secondo la quale l'attuale Governo si fonderebbe su di un accordo preconstituito tra le forze politiche del cosiddetto «ribaltone».

Non condivide inoltre l'asserzione del denunciante Piras, secondo la quale il Governo Dini si sarebbe costituito ed opererebbe in contrasto con la Costituzione. Ricorda infatti come il Presidente del Consiglio in carica fosse Ministro del Tesoro nel precedente Esecutivo.

In ordine alle osservazioni sollevate dal deputato Sgarbi nella precedente seduta, relative a presunte ingerenze del Presidente della Repubblica Scalfaro nella nomina dei Ministri, ritiene che occorra valutare se, una volta conferito l'incarico al Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica debba astenersi totalmente dal prendere contatto con le forze politiche e gli organi istituzionali. Personalmente, ritiene che la suddetta attività rientri tra le normali iniziative che, in via informale, al Capo dello Stato è consentito assumere.

Ritiene quindi che il Comitato debba deliberare l'archiviazione delle suddette denunce.

Il senatore BERTONI si associa alle considerazioni svolte dai senatori Russo e Brigandi a favore dell'archiviazione delle denunce pervenute.

Osserva che le dichiarazioni di voto dei senatori Scalone e Garatti, nonché altri interventi svolti in sede di discussione generale, hanno preso principalmente in considerazione la parte delle denunce relative alla formazione dell'attuale Governo. Crede quindi di doversi soffermare su questo punto.

In primo luogo, ricorda che il Comitato è un organo giurisdizionale nel cui ambito è esclusa la possibilità di astensione dal voto. Relativamente al profilo politico delle denunce, osserva che nel corso della «prima Repubblica» la scelta da parte del Presidente del Consiglio dei membri del Governo veniva concordata con le segreterie dei partiti. Contrariamente a questa prassi, l'attuale Esecutivo non ha subito in alcun modo le suddette influenze politiche nel corso della sua formazione. Ritiene inoltre che, alla luce della prassi e della dottrina più accreditata, il Presidente della Repubblica può intervenire nella formazione del Governo, come dimostrano le precedenti esperienze del Presidente Gronchi e del Presidente Pertini, che intervennero direttamente sulla scelta dei Ministri.

Pertanto il Presidente Scalfaro, anche se si fosse attivato nel senso indicato dalle denunce, non sarebbe incorso in alcun reato ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Fa inoltre presente che proprio in occasione della formazione del Governo Dini si è, per la prima volta, data corretta applicazione all'articolo 92 della Costituzione.

Il senatore GARATTI prende atto del divieto di astensione.

Il deputato DI LELLO FINUOLI si dichiara favorevole all'archiviazione delle denunce.

Osserva che le considerazioni esposte nella denuncia dell'avvocato Piras sono l'esempio di mere esercitazioni «a ruota libera» concepibili solo in un contesto politico e culturale di *deregulation* dove ognuno si sente «libero dalle regole e libero di dettare le regole».

Sottolinea inoltre che, secondo l'avvocato Piras, solo il complesso dei parlamentari deve essere fedele al voto espresso dall'elettorato, mentre il cambiamento di posizione politica di singoli deputati o senatori non rappresenterebbe un vero e proprio «tradimento» della volontà popolare. Tale costruzione è chiaramente volta a difendere la posizione degli ex membri del Governo Berlusconi, Tremonti e Grillo.

Ritiene infine che una qualsiasi indagine del Comitato sull'operato del Presidente Scalfaro nel corso della formazione del Governo Dini si sarebbe posta al di fuori del solco della legittimità costituzionale.

Invita quindi il Comitato a votare a favore della proposta di archiviazione delle denunce.

Il deputato GRIMALDI ritiene che le denunce debbano essere archiviate per manifesta infondatezza.

Fa presente che il contenuto della denuncia sporta dall'avvocato Piras corrisponde alla posizione assunta attualmente da una certa parte politica.

In ordine all'accusa mossa al Capo dello Stato di aver influenzato il Presidente del Consiglio incaricato, Lamberto Dini, nella nomina dei Ministri, osserva che l'avvocato Piras non adduce alcuna prova in tal senso.

Non condivide inoltre l'assunto, sostenuto dal denunciante, in base al quale, in virtù della legge elettorale maggioritaria, se in Parlamento si operano mutamenti di maggioranza, il Presidente della Repubblica è obbligato a sciogliere le Camere. Sottolinea poi che il concetto di sovranità popolare è diverso dal potere di indirizzo politico spettante all'Esecutivo e basato sulla fiducia accordata a questo dalle Camere.

Ribadisce che il nuovo sistema elettorale non fa perdere al Parlamento la sua posizione di centralità. Osserva infine che lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica è un fatto assolutamente straordinario, che non può intervenire per le motivazioni addotte dall'avvocato Piras. Conferma quindi il voto favorevole all'archiviazione delle denunce.

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato è in numero legale per deliberare.

Il deputato BASILE rinuncia ad intervenire per dichiarazione di voto.

Il deputato PAGGINI ritiene che non debba spendersi ulteriore tempo nell'esame delle denunce, che risultano totalmente infondate. Si dichiara d'accordo con il senatore Bertoni sulla assoluta conformità al dettato costituzionale del comportamento tenuto dal Presidente Scalfaro nel corso della formazione del Governo Dini.

Il Comitato quindi, con separate votazioni, approva all'unanimità le proposte di archiviazione delle denunce sporte dall'avvocato Piras e dal signor Cazzato.

ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA:

Denuncia sporta dal signor Ivano Sandrini
(R050 001, B43*, 0002*)

Il PRESIDENTE illustra la denuncia presentata dal signor Sandrini e propone la sua archiviazione per manifesta e totale infondatezza.

Il Comitato, senza discussione, approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Il senatore BRIGANDÌ chiede che la denuncia sporta dall'avvocato Piras venga trasmessa alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine a talune espressioni della stessa denuncia che, a suo avviso, sono ingiuriose nei confronti del Capo dello Stato.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

49° Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pace e Vegas, per la difesa Santoro e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1471-B) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 1° e 4° su testo ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BONAVITA osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge relativo al riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, in un testo modificato rispetto a quello licenziato dal Senato. In particolare il nuovo articolo 2, aggiunto dall'altro ramo del Parlamento, contiene un'ulteriore delega al Governo, avente ad oggetto l'inquadramento in un ruolo speciale del personale della polizia di Stato in possesso di determinati requisiti. Su tale norma la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario, rilevando che da essa potrebbero conseguire oneri non quantificati nè coperti. Si ritiene condivisibile tale parere, in quanto a fronte della nuova previsione normativa, non risulta modificata la clausola di copertura finanziaria precedentemente approvata: oltretutto, la stessa norma aggiunta fa esplicito riferimento alla progressione in carriera.

Perviene altresì l'emendamento 2.1, finalizzato alla soppressione dell'articolo 2. Può quindi essere espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga approvato tale emendamento.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle osservazioni formulate dal relatore, precisando che il Tesoro ha valutato l'impatto finanziario della norma aggiunta dalla Camera dei deputati in 280 miliardi di lire annue a regime, anche tenendo conto dei possibili effetti di trascinamento e delle spinte emulative che la norma può comportare in ulteriori comparti delle forze di polizia. Fa presente inoltre che l'onere così quantificato potrebbe rappresentare solo un sottomultiplo dell'onere reale, qualora non siano previsti meccanismi di riduzione dei ruoli di provenienza del personale da inquadrare nel ruolo speciale.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.1.

(1526) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole con osservazione, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso nella seduta del 29 marzo parere di nulla osta, eccetto che sul comma 5 dell'articolo 1, sul quale è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali l'1.6 che recepisce il parere della Commissione bilancio sopprimendo la norma in questione.

Tra gli altri emendamenti si segnalano l'1.5, dal quale potrebbero derivare minori entrate non quantificate nè coperte, e il 4.0.1 e il 4.0.2, che prevedono l'istituzione di nuovi servizi per lo sviluppo del turismo nautico, nonchè l'istituzione di un Osservatorio della nautica da diporto senza peraltro quantificare i conseguenti oneri, nè indicare mezzi di copertura.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, in quanto esso, oltre a modificare le modalità di intervento attualmente previste, consentirebbe anche erogazioni superiori al disavanzo registrato dagli enti portuali negli anni 1992, 1993 e 1994. Ritiene quindi che siano da respingere gli emendamenti 1.3 e 1.4, in quanto le percentuali di ripartizione dei fondi previste nel testo appaiono più appropriate, anche in relazione al limite fissato dai disavanzi di gestione. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.5, in quanto esso determina minori entrate non quantificate e prive di copertura finanziaria. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.6. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2. L'emendamento 4.0.1 non appare assecondabile considerato che l'affidamento di compiti di assi-

stenza e di informazione ad un ente morale di diritto privato non può essere disgiunto da forme di finanziamento che andrebbero quindi previste e quantificate, nonchè indicati i relativi mezzi di copertura. Sull'emendamento 4.0.2 esprime parere contrario, in quanto la creazione di un osservatorio della nautica da diporto comporta nuovi o maggiori oneri sia di personale che di funzionamento, che non risultano quantificati nè coperti.

Il senatore MANTOVANI dissente dal parere contrario del Governo sull'emendamento 1.1, che a suo avviso non determina maggiori oneri.

Il sottosegretario PACE fa presente che la contrarietà del Governo sull'emendamento potrebbe essere superata qualora l'onere indicato in 100 miliardi fosse non semplicemente valutato, ma determinato in quella cifra.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 4.0.1 e 4.0.2, sui quali il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 1.1, osservando che sarebbe opportuno sostituire la parola «valutati» con quella «fissati».

(1551) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CURTO osserva che il provvedimento reitera, senza modificazioni, il decreto-legge n. 23 del 1995 su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 12, comma 6, sia indicato che le assunzioni ivi previste devono trovare compensazione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'EIMA.

Tale parere potrebbe essere ribadito con riferimento al decreto-legge in esame.

Si associa il sottosegretario PACE.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 12, comma 6, sia indicato che le assunzioni ivi previste devono trovare compensazione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'EIMA.

(1552) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in misura di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI ricorda che il provvedimento reitera il decreto-legge n. 25 del 1995 su cui la Commissione aveva espresso parere

di nulla osta nel presupposto che i capitoli di bilancio cui si riferiva l'articolo 4 siano quelli relativi alla spesa per il personale.

L'attuale versione del decreto-legge contiene talune norme aggiuntive (art. 7, comma 4 e art. 9). Con riferimento all'articolo 9, in materia di personale dell'ISVAP, appare preliminare chiarire con il Tesoro se si tratti della mera conferma di un regime di esclusione di questo personale dall'ambito di operatività dei provvedimenti collegati, nel qual caso la norma non ha problemi di copertura, oppure si versi nel caso opposto (di sottrazione del personale da tale ambito), nel qual caso sarebbe vanificata una quota di risparmi previsti dai suddetti provvedimenti collegati.

Il sottosegretario PACE precisa che l'articolo 9 si limita a confermare il regime di esclusione dell'ISVAP dall'ambito di operatività dei provvedimenti relativi al pubblico impiego, per cui la norma non pone problemi di copertura.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore BONAVITA, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di oblazione e sanzione delle violazioni urbanistiche, sulle cui precedenti versioni è stato già espresso parere. In particolare sull'ultima il nulla osta fu condizionato a due condizioni, di cui solo una risulta accolta. Rimane quindi la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 dell'articolo 2 venga integrato, dopo la parola «riassegnata» con le parole «limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti da rimborsi previsti dal presente comma».

Il sottosegretario PACE ritiene superflua l'integrazione proposta dal relatore, in quanto la formulazione della norma è in armonia con i principi stabiliti dall'articolo 81 della Costituzione. Infatti la rassegna delle somme necessarie alla corresponsione dei rimborsi viene effettuata mediante utilizzo di quota-parte dell'eventuale eccedenza di gettito.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 dell'articolo 2 venga integrato, dopo la parola «riassegnata» con le parole «limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti da rimborsi previsti dal presente comma».

(1425) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta ad eccezione che

sull'articolo 7, su cui il parere è stato contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pervengono ora numerosi emendamenti tra i quali si segnalano, in particolare, l'1.5, l'1.20, il 7.1, il 7.2 e il 7.0.1 dai quali potrebbero derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'emendamento 7.0.2, infine, mira a istituire un apposito fondo per la spesa della Corte dei conti da iscrivere in un unico capitolo della categoria I (servizi degli organi costituzionali) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Su di esso occorre acquisire il parere del Ministero del Tesoro.

Sull'emendamento 1.13, ne va chiarita con il Tesoro la portata normativa, soprattutto sotto il profilo della indisponibilità dei dirigenti della Corte.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.20, 7.1, 7.2, 7.0.1 e 7.0.2, che comportano nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi di copertura.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.10, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.2, 4.1, considerato che producono modificazioni ordinamentali della Corte dei conti, una puntuale assicurazione della mancanza di oneri dovrà essere fornita dall'amministrazione competente. Per quanto attiene infine all'emendamento 1.13, l'attuale formulazione non consente, in mancanza dell'indicazione del numero dei posti di dirigente generale da coprire e di dirigente superiore da eliminare, una valutazione dell'onerosità o meno, tenuto conto che la prevista preposizione di dirigenti generali a particolari uffici con contestuale indisponibilità di posti di dirigente superiore, potrebbe comportare spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato.

Ad avviso del senatore MANTOVANI l'emendamento 7.0.2 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE chiarisce che tale emendamento comporta maggiori oneri nella parte in cui consente la fissazione delle dotazioni organiche, limitatamente quindi al comma aggiuntivo 3 dell'articolo 4 della legge n. 20 del 1994.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 1.20, 7.1, 7.2 e 7.0.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 7.0.2 limitatamente al comma aggiuntivo 3, e parere contrario sull'emendamento 1.13.

(1497) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore BONAVIDA, ricordando che il testo del decreto-legge è stato esaminato dalla Sottocommissione nella seduta del 22

marzo, nella quale è stato espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 2 dell'articolo 17.

Pervengono ora due emendamenti che incidono su tale norma, dalla quale discendono minori entrate per il bilancio dello Stato, essendo prevista l'esclusione di talune aree dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Entrambi gli emendamenti pervenuti, il 17.1 e il 17.4, limitano la portata della norma, restringendo l'esclusione dal pagamento della tassa, e potrebbero pertanto far superare la contrarietà già espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Rimangono peraltro delle perplessità anche sulla norma che risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti, non essendo completamente eliminato il *fumus* di minori entrate per il bilancio dello Stato. Pertanto il parere sugli emendamenti potrebbe essere contrario, senza però il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, nell'intesa che l'emendamento governativo 17.4 superi la contrarietà espressa sul testo ai sensi della richiamata norma costituzionale.

Il sottosegretario PACE dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito agli emendamenti illustrati, segnalando tuttavia l'esigenza di acquisire il parere del Ministero delle finanze in ordine all'emendamento 17.1.

Il senatore MANTOVANI ritiene che entrambi gli emendamenti illustrati comportino un miglioramento del testo dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge, sul quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Su entrambi gli emendamenti il parere potrebbe essere dunque di nulla osta.

Il sottosegretario PACE fornisce chiarimenti sulla portata dell'emendamento governativo 17.4.

Il presidente BOROLI rileva che l'approvazione dell'emendamento 17.4 porterebbe a superare il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Sottocommissione sul testo della corrispondente norma, mentre la portata più limitata dell'emendamento 17.1 esclude che la sua eventuale approvazione possa determinare il superamento del parere di contrarietà espresso sul testo della norma.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, sottolineando che l'emendamento governativo 17.4 supera la contrarietà espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(223-713-822) Emendamenti al testo unificato: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MANTOVANI, ricordando che sul testo unificato la Commissione aveva espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia espressamente previsto

che la spesa per l'Albo e il Consiglio nazionale siano esclusivamente a carico degli iscritti.

Pervengono ora emendamenti tra i quali si segnalano il 3.0.1 e il 17.0.1, che determinano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si associa il sottosegretario PACE.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.0.1 e 17.0.1, sui quali il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(1) Iniziativa Popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali

(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(847) MARCHINI: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

(909) SPISANI: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale

(1073-A) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale

(Parere all'Assemblea su testo unificato proposto dalla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERINI ricorda che sul testo unificato trasmesso dalla 11ª Commissione, la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i permessi retribuiti ai componenti delle rappresentanze unitarie di cui all'articolo 5, siano ricompresi nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 31, della legge n. 537 del 1993.

Il Tesoro aveva formulato perplessità anche sull'articolo 4 e sull'articolo 10, ma esse non sono state accolte nel parere reso.

Giunge ora il testo approvato dalla 11ª Commissione in cui, al comma 2 dell'articolo 5, si fa espresso riferimento alle disposizioni della citata legge n. 537.

Va segnalato, peraltro, che rispetto alla precedente versione, è previsto un incremento del numero dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie. Sugli eventuali effetti finanziari di tale incremento appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario PACE fa presente che la norma prevista nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, specifica che i permessi retribuiti da accordare ai rappresentanti sindacali rientrano comunque nell'ambito del monte ore complessivo stabilito dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e sono ridotti ai sensi dell'articolo 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge n. 537 del 1993, per cui la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1323) Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore **PODESTÀ** osserva che il disegno di legge prevede l'istituzione di una nuova sezione consultiva del Consiglio di Stato (articolo 1) e di quattro nuove sezioni staccate dei TAR (articolo 2) nonchè incrementi di organico secondo un piano trimestrale di assunzioni (articolo 3). Gli oneri conseguenti sono fissati, a regime, in 11 miliardi e coperti, con graduazione annuale, sull'accantonamento della Presidenza del Consiglio del fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 4 determina variazioni nelle modalità di passaggio di ruolo per le quali non sono indicati oneri. Al riguardo, se il Tesoro conferma tale conclusione, rimane tuttavia il comma 2, in base al quale, in caso di ritorno dei magistrati nei ruoli di provenienza, occorrerà coprire i posti così resisi vacanti, per cui la norma, anche se non immediatamente, è destinata a determinare nuovi oneri. L'articolo 5 interviene sulla progressione in carriera di magistrati di TAR con un onere annuo di 200 milioni (coperti anche essi sul fondo speciale corrente della Presidenza del consiglio).

Sull'incidenza finanziaria di queste ultime disposizioni sembra opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario **PACE** osserva, in relazione ai passaggi di ruolo anche in soprannumero di cui al comma 2 dell'articolo 4, che il previsto riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in parola non dovrebbe comportare maggiori oneri, considerato che il posto lasciato libero da un magistrato viene comunque coperto da altro magistrato in servizio. In ogni caso, tenuto conto che la progressione in carriera dei magistrati è a ruolo aperto, una puntuale assicurazione in ordine alla mancanza di oneri potrà essere fornita dall'amministrazione competente. Per quanto concerne l'articolo 5, rileva che l'onere di 200 milioni in regime d'anno è stato determinato sulla base di una maggiore spesa media annua di lire 2.500.000 riferite a 70 unità per la magistratura amministrativa ed a 10 unità per l'avvocatura generale dello Stato.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che dall'articolo 4, comma 2, non derivi un ampliamento di organico.

(800) Ratifica ed esecuzione degli Atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore **PODESTÀ**, osservando che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Atti finali di una Conferenza relativa all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). Dalla partecipazione a tale organismo derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, a seguito della trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (at-

tuata con il decreto-legge n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994), il contributo annuo delle spese dell'Unione è stato imputato a un capitolo di nuova istituzione (1152) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Va però rilevato che al momento della presentazione del disegno di legge, il bilancio di previsione dello Stato per il 1995 non era stato ancora approvato e pertanto lo stanziamento di somme sul citato capitolo di bilancio è avvenuto prescindere dall'esistenza di una norma sostanziale autorizzativa della spesa. Occorre pertanto acquisire dal Tesoro la conferma che gli oneri in questione erano comunque anche in precedenza sostanzialmente posti a carico del bilancio dello Stato pur se riferiti al bilancio dell'ex-Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sulla base del Trattato istitutivo della UIT. In questo caso pertanto si tratterebbe solo delle conseguenze contabili dell'attuazione della legge di riforma dell'ente poste, senza che si sia in presenza di un onere aggiuntivo.

Il sottosegretario PACE fa presente che la spesa per il contributo italiano all'UIT era in precedenza posta a carico dell'amministrazione delle poste. A seguito della trasformazione della suddetta amministrazione in ente pubblico economico, l'onere in questione, che non è aggiuntivo, è stato iscritto nel citato capitolo di bilancio di nuova istituzione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(806) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BONAVITA osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale. Per quanto di competenza occorre rilevare che la clausola di copertura, pur prevedendo la decorrenza degli oneri dall'esercizio 1995, fa riferimento al triennio 1994-1996 e dovrebbe pertanto essere riformulata con traslazione al triennio successivo.

Si associa il sottosegretario PACE.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con traslazione degli oneri al triennio 1995-1997.

(1000) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di una Conven-

zione in materia fiscale tra Repubblica italiana e Repubblica del Bangladesh.

Non vi sono osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Il sottosegretario PACE dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1455) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCINI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Accordo in materia doganale tra la CEE e la Repubblica di San Marino. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Si associa il sottosegretario PACE.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1456) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con Risoluzione ICC n. 336 del 30 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore PODESTÀ osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Accordo internazionale sul caffè. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Si associa il sottosegretario PACE.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(653) RAMPONI: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamento. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di richiedere alla 6ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura di cui all'articolo 4. In data 28 febbraio la 6ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Perviene ora l'emendamento 4.1 che riformula totalmente la clausola di copertura. In particolare, cambia la quantificazione degli oneri relativi all'attuazione dell'iniziativa, che vengono inoltre fatti decorrere dall'esercizio 1995. Si utilizzano inoltre per la copertura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'interno iscritti nel Fondo globale di parte

corrente, per cui si pone un nuovo problema di utilizzo in difformità. In questo caso la Commissione da consultare sarebbe la 1^a.

Segnala comunque che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica che a suo tempo la Sottocommissione deliberò di chiedere al Governo.

Il sottosegretario PACE quantifica i maggiori oneri derivanti dall'iniziativa in esame in 4 miliardi per l'anno 1995 e in 4,5 miliardi annui a decorrere dal 1996. Sulla base di tale quantificazione, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, anche per quanto concerne i mezzi di copertura finanziaria utilizzati, che prevedono l'utilizzo di accantonamenti relativi al Ministero dell'interno, iscritti nel fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 1995-1997.

La Sottocommissione delibera infine ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, di richiedere alla 1^a Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura di cui all'emendamento 4.1.

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

(562) Emendamenti al disegno di legge: DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario PACE, la Sottocommissione delibera il rinvio dell'esame degli emendamenti.

(1432) MATTEJA ed altri: Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta di un'iniziativa parlamentare volta a correggere un'imprecisione contenuta nel decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35 del 1995, concernente la ricostruzione delle zone colpite dalle alluvioni del novembre 1994. L'articolo 2 del disegno di legge contiene peraltro modifiche degli articoli 2-bis e 3 del citato decreto-legge, in materia di cumulabilità delle garanzie rilasciate dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa e dai Confidi. Su tale disposizione appare necessario acquisire il parere del Tesoro, in quanto la cumulabilità delle due garanzie è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE osserva che la modifica degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la spesa complessiva è comunque limitata allo stanziamento autorizzato in base al comma 5 dell'articolo 2-bis dello stesso decreto-legge.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

(1432) Matteja ed altri - Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate: parere favorevole con osservazioni;

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: parere favorevole con osservazioni.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1552) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(1070) PIETRA LENZI ed altri: Regolamentazione della fecondazione assistita: parere favorevole condizionato;

alla 13^a Commissione:

(1553) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 APRILE 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1552) *Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 2^a Commissione:

(384) *MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura:* rinvio dell'emissione del parere;

(987) *Disposizioni in materia di usura:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 13^a Commissione:

(1432) *MATTEJA ed altri. Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate:* parere favorevole;

(1497) *Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti:* parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 14,30

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore*, nonché del dottor Giuseppe Baldocci (Doc. IV-bis, n. 16).

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Previti (Doc. IV-ter, n. 2).

Verifica dei poteri

I. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Puglia.
- Verifica delle elezioni della regione Calabria.

II. Comunicazioni del senatore Diana in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1581).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).
- Conversione in legge, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1425).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1250).

- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (1552).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1386).
- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (*Rinvio dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994*) (923).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sull'evoluzione delle relazioni internazionali dopo il Vertice mondiale sullo sviluppo sociale di Copenaghen e nella prospettiva del Vertice dei Sette di Halifax e del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

DIFESA (4°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. - Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti (653).
- DE NOTARIS Francesco ed altri. - Trascrizione a matricola dell'ordine sacro del diaconato permanente e servizio ministeriale dei sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1087).
- LISI ed altri. - Estensione dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, recante «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914/1918 e alle guerre precedenti» (1493).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (757).
 - VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (949).
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 9,15 e 15

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali (1255).
- LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato (707).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PRESTI ed altri. - Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).
- CASTELLANI ed altri. - Nuove norme in materia di cessazione dal servizio del personale della scuola (1289).
- BISCARDI. - Mobilità del personale direttivo dell'istruzione secondaria superiore (1466).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. (1551).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
- ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

- BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).

IV. Esame dei disegni di legge:

- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).
- BORRONI ed altri. - Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico (1486).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1525).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (1552).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).
- BASTIANETTO e SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (973).
- BAGNOLI ed altri. - Decentramento delle politiche di intervento a favore dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (1138).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri; - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).

- SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (131).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15,15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
 - PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
 - MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
 - ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- II. Esame del disegno di legge:
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).
 - NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
 - DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (385-B).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione del Sottosegretario di Stato al bilancio e programmazione economica, ingegner Alberto Carzaniga.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1497).
- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).
- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché

per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1553).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
- LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
- SIGNORELLI. - Norme a tutela del lupo italiano (760).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- MATTEJA ed altri. - Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate (1432).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE

**(7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

(10ª - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 19

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1581).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 16

- I. Esame di un documento, predisposto dal Presidente con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, per l'acquisizione di consulenze esterne finalizzate alla raccolta ed elaborazioni dei dati.
- II. Programma dei lavori della Commissione e deliberazione in ordine alle vicende del Policlinico Umberto I.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna) per l'istituzione dei punti franchi in Sardegna (159).
 - CAPPELLI. - Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'Interporto (250).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani (1241).
 - TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella regione sarda (1440).
 - GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
 - PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).
 - BERGONZI ed altri. - Norme per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (676).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 17,30

Seguito della discussione della relazione sul regolamento dei collaboratori di giustizia.

Discussione della relazione sul caso Mandalari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 16,30

Deliberazioni relative alle modalità ed al calendario delle Tribune per le elezioni amministrative del 23 aprile 1995.

Criteri generali ed eventuali provvedimenti della Commissione relativi alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Mercoledì 5 aprile 1995, ore 10

Audizione di diplomatici della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
